GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 6 luglio 1923** **Numero 158**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato: *cent. 80*, all'estero, *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle Inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30.* - Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120 per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** (Tel. 91-86). *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1396.
Riforme alla legge 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Viste le leggi 15 luglio 1888, n. 5446 e 4 maggio 1898, n. 169;

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Monti di Pietà sono distinti in due categorie:

Appartengono alla prima categoria i Monti, che, per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi, da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito; appartengono alla seconda gli altri.

I Monti di prima categoria sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5446, e alle susseguenti modificazioni, e quelli di seconda categoria alle norme in vigore per le istituzioni di pubblica beneficenza, salvo per gli uni e per gli altri l'applicazione della legge 4 maggio 1898, numero 169, modificata secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono soppressi gli articoli 1 e 14 e, nei riguardi dei Monti di prima categoria, il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Per i Monti di seconda categoria le deliberazioni relative alla natura ed all'ammontare delle cauzioni dei tesorieri o cassieri e degli stimatori e custodi dei pegni sono soggette all'approvazione del Prefetto.

Art. 3.

Al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge è sostituito, per i Monti di prima categoria, il seguente: « Sono vietate le operazioni aleatorie. Gli utili di gestione debbono essere destinati per nove decimi alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo deve essere, secondo gli statuti, erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza sociale del luogo, che siano bisognevoli di aiuto, salvo la eventuale riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno ».

Per determinazione dei Ministeri dell'industria e dell'interno potrà essere destinata una quota maggiore a vantaggio delle dette istituzioni, quando la massa di rispetto, della quale deve considerarsi parte integrante il patrimonio, sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo.

Art. 4.

L'articolo 4 della detta legge è così modificato:

« La riforma degli statuti organici e delle amministrazioni, le mutazioni del fine e le fusioni dei Monti di prima categoria, sono disposte con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con quello dell'Interno.

Per le riforme dei Monti di seconda categoria si applicano le norme in vigore per le istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Art. 5.

I Monti di Pietà che alla data del presente decreto abbiano già la facoltà di ricevere depositi fruttiferi, la conservano. Gli altri che, non avendola alla detta data, vogliano conseguirla, dovranno inserire nel rispettivo statuto organico apposita disposizione, da approvarsi nelle forme prescritte dal primo comma dell'articolo 4.

Nondimeno i Monti che abbiano già o conseguano la detta facoltà, non saranno assegnati alla prima categoria, ai sensi dell'articolo 1, se non quando l'ammontare dei depositi avrà assunto, a giudizio dei Ministeri dell'industria e dell'interno, tale importanza, da attribuire ai Monti stessi carattere prevalente di istituti di credito.

Art. 6.

Le amministrazioni dei Monti di Pietà di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50,000 abitanti e di sette negli altri Comuni.

Quando l'amministrazione è composta di cinque membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'industria, uno dal Consiglio provinciale, uno dal Consiglio comunale ed uno dalla Camera di commercio, fra gli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione.

Quando l'amministrazione è composta di sette membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'industria, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio, fra gli elettori anzidetti.

Le amministrazioni dei Monti di Pietà di seconda categoria sono costituite in conformità delle relative tavole di fondazione e dei relativi statuti.

I Monti di Pietà che hanno attualmente l'amministrazione in comune con Casse di risparmio conserveranno tale amministrazione, a norma dei rispettivi statuti organici, e sono considerati di prima categoria.

Art. 7.

All'articolo 13 della legge 4 maggio 1898, n. 169, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia agli amministratori dei Monti di Pietà di prima categoria si potrà corrispondere a carico dei Monti stessi, in relazione alla importanza dei singoli istituti, una medaglia di presenza nella misura da stabilirsi nei rispettivi statuti organici ».

Art. 8.

Salvo quanto dispongono gli articoli 24 e 28 della legge 15 luglio 1888, n. 5440, e gli articoli 8 e 9 della legge 4 maggio 1898, n. 169, quando gli amministratori di un Monte di prima categoria, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, il Ministero dell'industria procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

La decisione del detto Ministero non pregiudica le ragioni del Monte, nè quelle degli amministratori ma serve per ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e vale come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

Art. 9.

Nei Comuni ove esistono Monti di Pietà od uffici da essi dipendenti, non potranno essere concesse dall'autorità di pubblica sicurezza le autorizzazioni all'esercizio di agenzie private di prestiti contro pegno, di cui all'art. 67 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 T. U. senza il parere dell'amministrazione del locale Monte di Pietà.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di Pietà.

Il parere della detta amministrazione è soltanto consultivo e non vincolerà l'autorità di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni.

E' vietato l'abituale acquisto di polizze del Monte di Pietà ed il concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.

Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 495 del cod. pen.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili colla applicazione del presente decreto, che andrà in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I Ministri dell'industria e dell'interno sono autorizzati ad emanare le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

R. DECRETO-LEGGE 7 giugno 1923, n. 1364.

Norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi emessi a norma di legge dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società e da qualsiasi altro Ente, e la conversione dei titoli stessi da una specie all'altra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1922, numero 1431, che abrogando la legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla obbligatoria nominatività dei titoli di credito, dispone la emanazione di norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi e la conversione dei titoli da una specie all'altra, con facoltà di abrogare, modificare e integrare disposizioni legislative vigenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, col Ministro delle finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Emissione e conversione dei titoli nominativi.

Art. 1.

I titoli nominativi emessi a norma delle leggi in vigore dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società e da qualsiasi altro Ente, sono intestati ad una persona determinata tanto sul titolo, quanto sul registro dell'emittente.

E' data facoltà alle Società per azioni di delegare ad un proprio rappresentante una delle firme degli amministratori richieste dall'art. 165 del Codice di commercio.

La intestazione ha luogo con la indicazione integrale del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare e, quando trattasi di un Ente, della denominazione e della sede. Per i commercianti è sufficiente l'indicazione della ditta, quale risulta dagli atti regolarmente depositati presso la Camera di commercio.

Art. 2.

Il titolare che domanda la conversione del titolo nominativo in titolo al portatore, sia che la consegna debba farsene a lui o ad un'altra persona, deve provare la sua identità e la sua capacità di alienarlo mediante la dichiarazione di un notaio o di un agente di cambio autorizzato a queste operazioni. In tal caso l'emittente che non sia in colpa è esonerato da ogni responsabilità.

Art. 3.

Il possessore di un titolo al portatore può chiederne la conversione in titolo nominativo tanto al suo nome quanto al nome di un terzo restituendo il titolo al portatore il quale deve essere immediatamente annullato mediante perforazione, se non viene utilizzato dall'emittente per la sua trasformazione al nome. Tale trasformazione si compie con le sottoscrizioni richieste per l'emissione.

Il mancato annullamento del titolo è punito con la detenzione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a L. 5000, salvo le maggiori pene sancite dal Cod. pen. e il risarcimento dei danni ove sia il caso.

Art. 4.

La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta sul fronte o a tergo dello stesso e può anche essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione.

Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, della serie e del numero e del valore del titolo e deve essere sottoscritto dall'emittente o da persona da lui specialmente delegata e portare il timbro dell'emittente apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.

Art. 5.

Il titolare del titolo nominativo può chiedere con le stesse norme la divisione in più titoli al nome di diversi titolari, ferma la indivisibilità del titolo unitario.

Art. 6.

Le operazioni regolate dagli articoli precedenti debbono compiersi dall'emittente nel termine di un mese.

Per ogni operazione potrà essere richiesto il pagamento di un compenso non superiore a L. 1 per titolo. Quando trattasi di certificati multipli, la spesa potrà essere ragguagliata al numero dei titoli compresi nel certificato col massimo di L. 5.

Ogni clausola che renda peggiore la condizione del titolare è nulla.

Ogni annotazione che modifichi la situazione giuridica del titolo deve farsi con le norme stabilite per la sua emissione.

È data facoltà agli emittenti di rilasciare, durante il periodo di conversione dei titoli, un certificato provvisorio che deve essere consegnato immediatamente.

Il certificato provvisorio da rilasciarsi in carta filigranata da L. 1 vale come il titolo definitivo per l'esecuzione dei contratti e può essere trasferito con le norme indicate al titolo II del presente decreto.

Art. 7.

In caso di furto o di smarrimento o di distruzione di un titolo nominativo, il titolare anche per via di girata può fare, presso l'emittente, opposizione al pagamento e chiedere l'ammortamento del titolo.

A tale scopo egli deve provare la sua identità nei modi indicati dall'art. 2, denunciare la perdita del titolo e fornire gli elementi sufficienti ad identificarlo.

Ricevuta la domanda l'emittente deve provvedere in modo da conservare intatti i diritti del possessore denunciante.

L'opposizione alla domanda del titolare, anche per via di girata, deve essere fatta dall'eventuale detentore del titolo mediante citazione contro il richiedente e con la chiamata in causa dell'emittente entro il termine di giorni 30 dalla data della chiusura dell'esercizio sociale successivo alla denuncia.

Trascorso il termine legale senza opposizione, o se l'opposizione è respinta, il titolo è ammortizzato e l'emittente deve rilasciare al denunciante un duplicato che sostituisca quello rubato o smarrito o distrutto, o eseguire il pagamento del titolo se questo era venuto a scadenza.

L'ammortamento estingue ogni diritto relativo al titolo, ma non pregiudica le eventuali ragioni del possessore del titolo verso chi ottenne il nuovo titolo.

Colui che acquista in buona fede il titolo da chi figura su questo e sui registri dell'emittente come proprietario non è soggetto alla rivendicazione del precedente proprietario che ha perduto il possesso.

Art. 8.

Le Società commerciali hanno facoltà di deliberare con la maggioranza legale prevista dall'art. 158 del Codice di commercio che non si distribuiscano ai soci titoli delle azioni. In tal caso la qualità di socio resta provata dalla iscrizione nel libro soci prevista dall'art. 140 del Codice di commercio, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa di negoziazione.

Art. 9.

Le Società per azioni che abbiano emesso anche obbligazioni, devono tenere con le formalità prescritte dall'art. 140 del Codice di commercio un registro per le obbligazioni. Lo stesso obbligo è fatto agli altri Enti che abbiano emesso titoli nominativi.

Per gli Istituti di credito fondiario l'amministrazione finanziaria può consentire che la tenuta dei registri delle cartelle sia fatta in modo diverso da ciò che è disposto dal precedente articolo.

Titolo II.

Trasferimento dei titoli nominativi.

Art. 10.

Il trasferimento dei titoli nominativi si opera con l'annotazione del nome, cognome, paternità, domicilio del nuovo titolare e, quando trattasi di un Ente, della denominazione e sede, nel titolo e nel registro dell'emittente.

Il titolare che domanda il trasferimento del titolo a nome di un'altra persona, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporne.

Chi domanda il trasferimento di un titolo intestato ad altri deve produrre anche il documento autentico donde deriva il suo diritto al trasferimento.

L'identità e la capacità del titolare può essere accertata anche nei modi indicati nell'art. 2.

Nessun vincolo reale sul credito produce effetti giuridici, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e sul registro.

Le annotazioni sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

Chi ha l'usufrutto di un titolo nominativo ha diritto ad ottenere dall'emittente un titolo separato da quello della nuda proprietà.

Se trattasi di azioni emesse da società il diritto di voto nelle assemblee spetta alla persona delegata nell'atto costitutivo dell'usufrutto o in una speciale delegazione. La persona designata può essere o il nudo proprietario o l'usufruttuario. In difetto di designazione, il diritto di voto resta sospeso.

Il titolare che domanda la trascrizione di un vincolo reale sul credito deve provare la sua identità e la capacità di disporre. Quando la trascrizione sia domandata da altri, si dovrà provare la capacità di disporre in chi ha costituito il vincolo ed esibire il documento autentico della costituzione.

L'identità e la capacità del titolare possono essere accertate nei modi e con gli effetti indicati dall'art. 2.

Art. 11.

I titoli nominativi si possono anche trasmettere con le forme della girata.

La girata deve esser datata, sottoscritta dal girante e indicare il nome, cognome, paternità, denominazione o ditta del giratario e il suo domicilio o sede. Se il titolo non è interamente liberato è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Tanto la sottoscrizione del girante, quanto quella del giratario, in questo ultimo caso devono essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio iscritto nei registri della Camera di commercio, ovvero da un altro pubblico ufficiale o delegato di un Istituto di credito a ciò autorizzato dal Ministro delle finanze.

La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

Egli si accerterà altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'ufficiale autenticante risponde della identità del girante, e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacità.

Nessuna tassa di registro e di bollo è dovuto per le girate.

Di fronte all'emittente, il trasferimento non produce effetto che mediante iscrizione nei registri di questi; l'iscrizione deve essere eseguita dietro presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario che se ne legittimi possessore a norma dell'art. 287 del Codice di commercio entro il termine di dieci giorni.

L'emittente restituirà al possessore il titolo annotandovi l'avvenuta registrazione ovvero rilascerà un nuovo titolo nominativo.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 12.

L'emittente ha facoltà di eseguire le operazioni relative alla conversione o al trasferimento dei titoli anche presso le filiali. In questo caso dovrà tenervi registri sussidiari in forma cronologica.

E' data altresì facoltà all'emittente di delegare queste operazioni agli Istituti di emissione o ad altre Banche che assumono tale servizio.

Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari debbono essere riportate entro due mesi nel libro esistente presso la sede principale.

La istituzione di registri sussidiari deve essere comunicata alla Intendenza di finanza della circoscrizione in cui l'emittente ha sede principale.

Art. 13.

I pubblici ufficiali e gli altri delegati che prestano la loro opera per la autenticazione della girata debbono farne annotazione in un giornale bollato e vidimato ai sensi dell'art. 23 del Codice di commercio, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della Finanza, dal quale risulti:

a) il cognome, il nome e la paternità e domicilio di ciascun girante e giratario e se trattasi di Enti o di ditte commerciali, la loro denominazione e la sede;

b) la specie dei titoli con l'indicazione dell'emittente del numero e serie di ogni titolo e del suo valore nominale;

c) la data dell'operazione compiuta;

d) una speciale annotazione se la girata è fatta in garanzia » o per « procura »

Le autenticazioni, di cui al presente articolo, non sono soggette a iscrizioni nel repertorio dei notai.

Per l'opera che i pubblici ufficiali e gli altri delegati sono chiamati a prestare a norma del presente decreto, è dovuto il corrispettivo di L. 1 per ogni autenticazione.

Art. 14.

I pubblici ufficiali e gli altri delegati alle autenticazioni rispondono della autenticità della firma e della verità della data delle girate, nonchè della esatta iscrizione di esse sul registro a ciò destinato.

In caso di dolo o colpa è applicabile la multa fino a L. 2000 e la sospensione dall'Ufficio, salvo l'applicazione delle maggiori pene eventualmente incorse.

La stessa sanzione si applica al caso che nella girata manchi l'indicazione del giratario.

Ogni azione verso i notari, gli agenti di cambio, e gli Istituti mentovati nell'art. 11 in dipendenza della autenticazione di girate resta prescritta dopo due anni dalla data della girata.

Art. 15.

Per la trascrizione dei titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento.

Non è neppur soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisca ad un titolo al portatore regolarmente bollato.

La esenzione non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in più titoli nominativi.

Per il regime delle cartelle fondiarie restano ferme le disposizioni vigenti relative al pagamento dei diritti erariali di abbonamento alla tassa di bollo, registro e negoziazione.

Art. 16.

Gli associati alle stanze di compensazione possono girare i propri titoli al direttore della stanza con la formula « al direttore della stanza di compensazione di ... (da indicarsi dal girante) e per lui al signor.... (da indicarsi dal direttore della stanza) senza pagamento di alcun diritto. La girata deve essere completata entro cinque giorni dal direttore della stanza e sotto la sua responsabilità.

Art. 17.

La girata può essere fatta con la clausola « in garanzia » osservate le norme del presente decreto e produce tutti gli effetti di cui all'art. 455 del Codice di commercio.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il suo diritto per girata. Egli può tuttavia girare il suo titolo « per procura ». La girata per procura trasferisce al giratario il diritto di girare il titolo per procura, di esigere gli interessi i dividendi e gli altri accessori, ma non quello di disporre del capitale senza l'intervento del girante.

Il girante in garanzia che ritorni in possesso del titolo può disporne con nuova girata. Non è tuttavia permesso di cancellare le girate.

Art. 18.

Le azioni nominative godono della esenzione della imposta del 15% portata dalla legge 22 aprile 1920, n. 496, solo quando risulti che siano state emesse o convertite al nome da almeno due mesi anteriori alla data di chiusura dell'esercizio e che siano anche nominative alla data in cui il reddito è pagabile. Gli altri titoli, per godere della stessa esenzione, dovranno essere nominativi da almeno quattro mesi anteriori alla data in cui il reddito è pagabile.

L'osservanza dei termini fissati dal comma precedente per la conversione al nome agli effetti dell'esenzione dall'imposta sarà richiesta, per le azioni a cominciare dai redditi che risulteranno da bilanci chiusi dal 31 dicembre 1923 in poi, e per gli altri titoli a cominciare dai redditi che si renderanno pagabili con la stessa decorrenza, ferme restando per i redditi maturati anteriormente le disposizioni finora in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1394.

Norme suppletive per l'esonero dei consiglieri di corte di appello e gradi equiparati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consiglieri di corte di appello ed i magistrati di grado equiparato i quali si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 capoverso n. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028 e 3 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208 per avere al loro turno di anzianità rinunziato allo scrutinio per la promozione al grado superiore o per non avere inviato i titoli e i lavori nel termine prefisso potranno fare domanda di essere ammessi allo scrutinio.

La domanda dovrà essere presentata alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro il 15 luglio 1923.

Qualora la domanda venga trasmessa per via gerarchica, i capi gerarchici dovranno certificare la data di presentazione.

Saranno inefficaci le domande presentate oltre il detto termine.

Art. 2.

Lo scrutinio deve essere compiuto dalla prima sezione del Consiglio superiore entro il 30 settembre 1923 e l'eventuale ricorso alle sezioni unite deve essere proposto nei quindici giorni successivi alla comunicazione all'interessato del risultato dello scrutinio, e, in ogni caso, deciso entro il 30 novembre successivo.

Art. 3.

I consiglieri di corte di appello e i magistrati di grado equiparato indicati nell'art. 1, i quali non facciano domanda di scrutinio entro il termine ivi stabilito e quelli che non inviino i lavori nel termine fissato dal Presidente del Consiglio superiore o che nello scrutinio siano dichiarati impromovibili o promovibili semplicemente, sono dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028.

Art. 4.

Il Ministro della giustizia, tenuto conto del numero dei magistrati da dispensare dal servizio a norma del capoverso dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028 e di quelli proposti per la dispensa a norma della prima parte dell'articolo medesimo, è autorizzato a dare corso ai provvedimenti di collocamento a riposo indicati nella prima parte dell'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, e nell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208, anche prima di avere attuate le suindicate dispense, purchè in ogni caso il numero complessivo dei magistrati collocati a riposo e dispensati non superi quello delle eccedenze dei posti in rapporto alle nuove tabelle organiche.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 6 giugno 1923, n. 1339.

37ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro delle Finanze a S. M. il Re in udienza del 6 giugno 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di lire 60,000 occorrenti al Ministero dell'Interno.

MAESTÀ,

Il fondo residuato nel bilancio del Ministero dell'Interno per le indennità di alloggio e di residenza ai Prefetti del Regno non offre disponibilità sufficiente per sopperire alle necessità verificatesi, a causa delle maggiori spese che talune sedi prefettizie dovettero fronteggiare in occasioni eccezionali.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente in lire 60,000 al fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della M. V. autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 19,818,880, rimane disponibile la somma di lire 181,120;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, è autorizzata una 37ª prelevazione nella somma di lire sessantamila (L. 60,000) da assegnare al capitolo n. 33 « Indennità di residenza e di alloggio ai Prefetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ragioneria Generale dello Stato

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali, trasferite alla dipendenza del Ministero delle finanze, per l'osservanza di criteri di rigorosa economia nella gestione del bilancio.

Con Reale decreto, in corso di pubblicazione, emanato in forza della legge sui pieni poteri, viene disposto che tutte le Ragionerie delle Amministrazioni centrali dello Stato, cessano di appartenere alle rispettive Amministrazioni e passano alla dipendenza di questo Ministero, a decorrere dal 1° febbraio p. v.

Tale riforma, che si rannoda a precedenti progetti, frutto di studi ed esperienza di uomini eminenti nel campo della scienza e della pratica, ha lo scopo di ottenere, che, presso tutte le Amministrazioni, la gestione finanziaria si svolga sotto la guida di criteri uniformi e che, nella valutazione delle necessità dei servizi, si tenga stretto conto, per quanto riguarda la spesa, dei limiti segnati dalle relative autorizzazioni.

Questo Ministero, pertanto, sul quale grava la responsabilità della politica finanziaria del Gabinetto, si propone ora di assicurare, mediante l'opera delle Ragionerie centrali, che, nella erogazione dei fondi consentiti, prevalgano norme di severa parsimonia; che presso nessuna Amministrazione si adottino provvedimenti che si discostino da comuni direttive intese ad evitare — anche per le eventuali ripercussioni — dannose conseguenze finanziarie; che nessun onere o impegno, palese o latente, venga a costituirsi in eccedenza ai mezzi che la Finanza ha potuto consentire con le regolari assegnazioni di bilancio.

Le SS. LL. terranno presenti, nel disimpegno delle proprie funzioni, tali finalità essenziali della riforma, e in relazione ad esse avranno cura:

a) d'informare giornalmente, anche mediante comunicazione telefonica, il Ragioniere generale dello Stato di quanto di maggior rilievo sia occorso di osservare in ordine agli accertamenti delle entrate e alla effettuazione delle spese;

b) di fare, due volte la settimana, di persona, relazione orale al Ragioniere generale dello Stato sull'andamento dei servizi della rispettiva Ragioneria, sia nei riguardi dell'adempimento dei controlli contabili, sia agli effetti dei suindicati scopi, attinenti alle necessità di infrenare le spese;

c) di dare comunicazione per iscritto, quando occorra, dei fatti e dei rilievi di maggiore importanza, che involgano questioni meritevoli di studio, per i particolari riflessi sul bilancio, ovvero perchè offrono motivo ad utili modificazioni degli ordinamenti di contabilità generale dello Stato.

Oltre a ciò, le SS. LL. non mancheranno di dare, per propria iniziativa, tutte quelle notizie e presentare quelle proposte che, in base alla diretta conoscenza dei vari rami di servizio sui quali esercitano il riscontro, ritengano opportune, sempre nell'intento di giovare al riassetto della pubblica finanza, migliorandone i proventi e assicurando il più proficuo impiego dei fondi concessi per le spese.

Senza indugiare in maggiori chiarimenti, mi è d'uopo solo aggiungere che la riforma non deve portare alcuna diminuzione nei compiti già dalle Ragionerie disimpegnati per le rispettive Amministrazioni. Le Ragionerie stesse continueranno, quindi, ad eseguire tutti i lavori ed incarichi, inerenti alla propria competenza.

Confido sulla solerte, sagace e assidua cooperazione delle SS. LL., osservando che il compito cui collaborano riveste una particolare importanza nell'attuale momento, in cui il problema del riassetto finanziario dello Stato prevale nell'ansiosa aspettativa del Paese e nei compiti del Governo e che lo trarrò giudizio di ciascuno, dal contributo di opera che sarà dato nell'intento di assicurare all'erario le maggiori economie possibili.

Attendo un cenno di ricevuta della presente con assicurazione di preciso adempimento.

Roma, 30 gennaio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri in relazione al trasferimento di tutte le Ragionerie centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Col passaggio di tutte le Ragionerie centrali alla dipendenza di questo Ministero, il Governo, com'è ben noto alla E. V., si propone di conseguire la necessaria unificazione dei metodi e dei criteri di gestione finanziaria, e di assicurare, in ogni caso, che alle esigenze dei servizi si provveda, entro i limiti strettamente indispensabili, con la più severa economia, che è sempre doverosa quando trattasi di attingere ai mezzi del pubblico erario, e che particolarmente s'impone, nel momento attuale, in cui la finanza versa nelle più ardue difficoltà.

Siffatti intenti non potrebbero, com'è ovvio, essere realizzati se non vi corrisponda il volenteroso concorso delle Amministrazioni, le quali, pertanto, debbono tenere nella maggiore considerazione il compito affidato alle ragionerie; facilitare la loro azione, ritenendole, come esse sono, collaboratrici indispensabili ai fini della migliore tutela degli interessi erariali e riconoscere ai rispettivi Capi l'autorità che loro deriva dalla importanza delle funzioni, tenendo presente, che, nel nuovo ordinamento, essi hanno presso le singole Amministrazioni veste e mandato di miei rappresentanti.

Mi permetto di richiamare su ciò l'attenzione particolare di V. E., affinchè cortesemente si compiaccia impartire ai dipendenti uffici precise istruzioni nei sensi anzidetti, onde si costituisca una situazione di rapporti fra i servizi amministrativi e le Ragionerie centrali che risponda agli intenti della riforma e che faciliti il raggiungimento di quei migliori risultati che sono negli scopi del Governo per il vantaggio della Nazione.

In applicazione, poi, delle disposizioni contenute nel R. decreto 25 gennaio 1923, n. 126, prego l'E. V. di compiacersi:

a) assicurare che tutti i provvedimenti, da cui derivano variazioni nelle entrate e nelle spese, saranno sempre trasmessi a questo Ministero, per il tramite della Ragioneria (art. 2, secondo comma); con avvertenza che tale norma è essenziale per il regolare adempimento del compito proprio delle Ragionerie, nell'interesse della pubblica finanza, e che, sarò, mio malgrado, costretto a non tenere conto delle proposte che mi venissero fatte, prescindendo dall'osservanza di essa;

b) provvedere perchè il personale dei ruoli centrali di ragioneria, addetto, con qualsiasi incarico od attribuzione, ad altri uffici, riprenda improrogabilmente servizio presso la Ragioneria entro il corrente mese (art. 3, primo comma);

c) disporre perchè sia formato e trasmesso a questo Ministero, entro cinque giorni, un elenco dei funzionari di ragioneria che si trovino addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra, affinchè io possa esaminare se, ed in quali limiti, sia da consentire, in via eccezionale, il loro mantenimento nelle attuali funzioni (art. 3, secondo comma);

d) segnalarmi, con altro apposito elenco, che dovrà essermi comunicato entro lo stesso termine di cinque giorni, tutti gli incarichi che risultino attualmente conferiti al personale della Ragioneria di codesto Ministero, per partecipare a consigli, comitati o commissioni, permanenti o temporanee, riservandomi di fare conoscere, in proposito, le mie determinazioni, circa la conferma, o meno, degli incarichi medesimi (art. 6, secondo comma).

Confido pienamente nel cortese premuroso interessamento di V. E. perchè la riforma abbia efficace attuazione per la più oculata e parsimoniosa gestione dei fondi autorizzati per le spese dello Stato e rimango in attesa di sollecito riscontro.

Roma, 4 febbraio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali circa la imputazione delle spese per compensi di lavori o servizi straordinari, esclusivamente agli appositi capitoli.

Mi consta che, nonostante il disposto dell'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno n. 1774 il quale stabilisce che le spese per compensi di lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, o per sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie e comunque retribuito, dell'Amministrazione Centrale e Provinciale, debbono far carico ai soli appositi capitoli istituiti nella parte ordinaria dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione, si continuano ad imputare passività del genere, anche a capitoli che concernono altri titoli.

Nel richiamare l'attenzione sulla cennata disposizione, perchè essa abbia la più rigorosa osservanza, dichiaro che riterrò la S. V. personalmente responsabile di ogni eventuale infrazione, la quale non potrà in alcun modo ritenersi attenuata da una susseguita eventuale registrazione degli atti da parte della Corte dei conti.

La S. V. mi darà ricevuta della presente.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa i provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati.

Come è noto, col decreto legge 28 novembre 1915, n. 1672, furono adottati provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati, prescrivendosi:

a) l'emanazione di decreti Ministeriali, da registrarsi alla Corte dei Conti per designare i Capi servizio autorizzati ad assumere impegni;

b) l'obbligo ai Capi ragionieri di vigilare affinchè l'assunzione degli impegni non ecceda l'importo degli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio; e di compilare, per ogni mese, la situazione degli impegni provvisori e definitivi da trasmettersi a questo Ministero (Ragioneria Generale dello Stato) e alla Corte dei Conti;

c) l'accertamento delle responsabilità dei capi Ragionieri per gli impegni eccedenti i fondi autorizzati, e le relative sanzioni.

Data l'attuale situazione della finanza, la quale esige, in modo perentorio, che gli impegni per spese a carico del bilancio siano contenuti, senza eccezione di sorta, nei limiti delle rispettive assegnazioni di bilancio, si manifesta la necessità che le accennate disposizioni del decreto legge 28 novembre 1915 abbiano *piena e rigorosa esecuzione*.

Prego, pertanto, l'E. V. di voler dare le opportune disposizioni al riguardo, nell'intesa che dovranno essere comunicate a questo Ministero, non già col ritardo abituale, ma non più tardi del 20 di ogni mese, come è prescritto dal citato decreto, la situazione degli impegni provvisori e definitivi a tutto il mese precedente.

Gradirò un cortese cenno di scrupoloso adempimento.

Roma, 9 marzo 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri per la revisione dei residui al 30 giugno 1922.

Trovandosi in corso di compilazione il rendiconto consuntivo di codesto Ministero, per l'esercizio finanziario 1921-22, prego la E. V. di voler curare che, dal conto dei residui, tanto delle entrate, gestite da codesta Amministrazione, quanto da quello delle spese, siano eliminate tutte le partite possibili sì da evitare che, dal riassunto dell'accennato documento risulti un rilevante importo nella cifra dei residui medesimi.

Rivolgo, poi, preghiera, alla E. V., di volere - fin d'ora - dare disposizioni affinchè, dal consuntivo della gestione in corso, il detto conto risulti ulteriormente attenuato, nell'intento di cancellare la impressione che potrebbe trarsi dal persistere, nei nostri documenti finanziari, di un ammontare di residui notevolmente cospicuo.

Roma, 9 marzo 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa il pagamento delle spese da parte dei cassieri dei Ministeri.

Mi è occorso rilevare come non tutte le amministrazioni si attengano scrupolosamente alle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, ed a quelle di altri speciali decreti, che determinano i casi, nei quali possono essere spediti mandati di anticipazione a favore dei cassieri dei Ministeri.

Come è noto, la vigente legge di contabilità generale, sancisce il principio che il pagamento delle spese dello Stato debba, di regola, avvenire con mandati diretti, principio ribadito all'art. 4, 1° comma del cennato Decreto n. 859 mentre la emissione di mandati di anticipazione è consentita solo in via eccezionale, nei casi espressamente previsti dai regolamenti concernenti i vari servizi.

Prego, pertanto, l'E. V., di voler disporre che l'accennata norma, la quale risponde ai criteri di una sana ed oculata Amministrazione, sia, per quanto riguarda le incombenze del dipendente Cassiere, rigidamente osservata, dandomene intanto un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa i rilievi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra in ordine alla importanza degli ordinamenti contabili.

Nel volume primo della sua relazione inserita negli atti parlamentari, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, nel rilevare i danni derivati all'Erario dal difetto di organizzazione manifestatosi principalmente nella deficienza di contabilità e nella insufficienza dei controlli, fa alcune osservazioni sulle quali reputo opportuno richiamare l'attenzione della E. V.

Premette — la Commissione — come ogni bene ordinata azienda non possa fare a meno di un'esatta contabilità, la quale dia modo di constatarne l'andamento rendendo possibili quei controlli che garantiscono il suo regolare funzionamento e pongano un freno alle eventuali manchevolezze degli uomini. Soggiunge, indi: « Enti centrali ed enti periferici hanno troppo spesso dimenticato che la contabilità è la guida di ogni azienda e che il dispregio in cui i funzionari militari e civili hanno tenuto la Ragioneria, come troppo umile ausilio alla grandezza delle loro concezioni, è solamente la prova dell'assoluta deficienza, in loro di capacità organizzatrice ».

La Commissione stessa così conclude:

« Le conseguenze di ciò sono state così gravi per l'Erario da dare alla Commissione il convincimento che molta parte delle spese di guerra avrebbe potuto subire importante falcidia, che molti degli scopi propostisi dallo Stato avrebbero potuto esser meglio più prontamente e più sicuramente raggiunti, se della organizzazione dell'azienda si fosse avuto cura, se bene ordinati controlli avessero subito rilevato le manchevolezze ed i difetti della organizzazione statale ».

Sugli esposti autorevoli apprezzamenti stimo doveroso richiamare l'attenzione della E. V., perchè in occasione della riorganizzazione dei servizi ora in atto, si tragga profitto dalla esperienza della guerra, e si consideri come anche un savio ordinamento possa meno rispondere alle sue finalità se l'azione amministrativa non trovi guida nella regolare tenuta dei conti e non risulti vigilata da sicura azione di controllo.

Roma, 7 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa gli esoneri del personale.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. decreto 23 gennaio 1923, n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato, prego la E. V. di far tenere, al più presto, a questo Ministero, i seguenti elaborati:

a) elenco nominativo del personale licenziato, classificato per categoria e per grado;

b) elenco nominativo del personale che si presume debba essere licenziato, in prosieguo di tempo, distinto pure per categoria e per grado.

Gradirò inoltre, avere un elenco del nuovo personale eventualmente assunto da codesto Ministero, con la indicazione della qualifica e della data di assunzione.

Le informazioni in parola occorrono al Comitato istituito presso questo Ministero per la revisione delle spese di bilancio.

Roma, 11 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali sulle funzioni e i compiti propri delle Ragionerie medesime in seguito al passaggio alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Ho già fatto presente, con la mia circolare in data 30 gennaio u. s., tutta l'importanza che attribuisco al provvedimento col quale i servizi di ragioneria delle Amministrazioni centrali, sono stati unificati e posti alla dipendenza di questo Ministero ed ho già indicato le finalità essenziali della riforma.

Intendo ora fissare alcune direttive alle quali le SS. LL. dovranno ispirare l'azione da svolgere.

E' anzitutto necessario chiarire in qual modo debba applicarsi il riscontro deferito alle Ragionerie Centrali sulle pubbliche spese, affinchè esso non risulti una vana duplicazione di quello esercitato dalla Corte dei Conti.

Da tempo fu riconosciuta la particolare efficacia del controllo eseguito da organi dell'ente aziendale, poichè questi — per la intima conoscenza che hanno di ogni ramo di attività dell'ente stesso — possono portare un più sicuro esame sui fatti amministrativi ed esplicare una vigilanza più proficua di quanto non sia dato ad una istituzione estranea.

A questa concezione delle funzioni di controllo sono informati gli ordinamenti delle amministrazioni statali presso Nazioni assai progredite. E' necessario che un controllo in tale forma trovi esplicazione nella gestione finanziaria dello Stato anche presso di noi, allo scopo di ottenere che l'impiego del pubblico denaro

avvenga sempre nel modo più utile e senza erogazioni non determinate da effettive necessità.

Le difficili condizioni della finanza nel momento attuale richiedono — assai più che non in tempi normali — che un disciplinato corpo di competenti funzionari sorvegli, con unità d'indirizzo e con giudizio avvalorato dalla profonda cognizione della rispettiva Amministrazione e non vincolato da rapporti di dipendenza, la erogazione dei fondi stanziati in bilancio.

E' indubbiamente compito assai delicato svolgere al riguardo un'opera moderatrice, senza menomare le facoltà e le responsabilità degli ordinatori della spesa; ma l'esperienza acquisita dalle SS. LL. mi dà la ferma fiducia che la loro azione saprà conciliare il rispetto della legge e delle prerogative altrui con le necessità imposte dalle gravi condizioni della pubblica finanza, senza portare alcun intralcio al funzionamento dei servizi.

A conseguire l'intento occorre che fino dalla preparazione dei bilanci preventivi siano vagliate accuratamente le richieste di fondi, avvalendosi di ogni elemento di calcolo e di giudizio che sia possibile raccogliere, e venga accertata l'esatta impostazione dei diversi titoli.

Assai spesso, invero, si è rilevata la esuberanza degli stanziamenti domandati rispetto all'effettivo fabbisogno dei servizi, come pure l'iscrizione fra le spese straordinarie di oneri di carattere permanente, l'inclusione, in capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, di oneri di altra natura, la formazione di voci non esattamente precisate, che consentono poi imputazioni inesatte, oltre, cioè, il vero scopo dell'assegnazione dei fondi.

Anche nella compilazione dei conti consuntivi è necessario accertare che non si lascino — come residui — disponibilità non corrispondenti strettamente a veri e propri impegni. Occorre, quindi, assicurare che gli elenchi delle spese ordinarie impegnate e non pagate, da trasportarsi al successivo esercizio, non comprendano partite globali o a calcolo, e che al cessare di spese straordinarie vengano subito accertate le economie eventualmente conseguite. A questo riguardo faccio richiamo a quanto ebbi anche recentemente a significare a tutte le Amministrazioni circa la necessità di una minuziosa e accurata revisione delle partite formanti attualmente i residui attivi e passivi, nel fine di affrettare la sistemazione di quelle — assai numerose e cospicue — che costituiscono semplici regolazioni contabili e di ridurre le rimanenti alla consistenza effettiva degli accertamenti realizzabili e degli impegni specificatamente e legalmente determinati. La cifra dei residui, per cause dipendenti essenzialmente dalla guerra, è salita negli ultimi anni a importo rilevante; ma ora è possibile e necessario riportarne le risultanze a limiti normali, e a questo scopo i capi delle Ragionerie, debbono svolgere opera assidua, promuovendo le opportune determinazioni degli uffici amministrativi e riferendo a questo Ministero, quando se ne presenti utile l'intervento.

Circa la vigilanza sulle erogazioni dei fondi autorizzati, la quale può dare i migliori risultati, avverto anzitutto che essa deve esercitarsi tenendo presente che le singole assegnazioni vanno considerate come limiti massimi insuperabili, entro i quali devono essere contenute le corrispondenti spese, e che l'eventuale l'arghezza di qualche stanziamento non può in alcun modo giustificare spese eccedenti lo stretto fabbisogno, valutato con i criteri della più rigida economia.

Agli effetti di un efficace riscontro è anche indispensabile la pronta ed accurata verifica delle contabilità presentate dai funzionari, a favore dei quali siano state concesse aperture di credito o anticipazioni di somme. Questo sistema di esecuzione delle spese che, secondo la legge di contabilità generale, deve rappresentare un mezzo di eccezione, riservato a speciali e determinate circostanze, ha preso sempre più largo sviluppo, fino ad estendersi — in certe Amministrazioni — alla maggior parte delle spese di bilancio. Ora è indubitato che nei pagamenti eseguiti coi fondi delle anticipazioni le irregolarità possono aver luogo con facilità maggiore. Occorre dunque che sulle contabilità relative sia portato, senza alcun indugio, il più attento esame, in modo da accertare al più presto l'inesatta interpretazione delle norme applicate, la deficienza della documentazione, gli errori di computo: chè ogni ritardo in tale lavoro, oltre a provocare un arretrato difficilmente eliminabile, rende non agevole o addirittura impossibile riparare all'eventuale danno subìto dall'Erario e perseguire la responsabilità di chi l'ha causato.

Occorre inoltre vigilare che la emissione dei mandati di anticipazione sia regolata con avveduta limitazione degli importi a seconda delle presumibili effettive erogazioni; e dovrà pure accertarsi che i contabili non tengano in sospeso pagamenti eseguiti e in attesa di regolarizzazione, cosa affatto contraria ad una gestione regolare e ordinata.

A togliere poi in modo più sicuro la possibilità di inconvenienti dovranno attuarsi tutti i mezzi che valgano a ridurre al minimo i pagamenti da eseguirsi dai funzionari delegati, facendo anche più largo uso dei ruoli per le spese fisse d'ogni genere; e a tale proposito segnalo altresì all'attenzione delle SS. LL. affinchè se ne curi, fino da ora, la più scrupolosa osservanza, la norma di cui all'art. 12 del disegno di legge relativo allo stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1923-24, inteso a disporre che la emissione di mandati di anticipazione possa aver luogo solo quando risulti assolutamente incompatibile, con le necessità dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione, l'uso dei mandati diretti.

Anche sui pagamenti diretti delle somme dovute dallo Stato è necessario non manchi un controllo che ne accerti la regolarità sostanziale.

Dovrà, poi, assicurarsi, con diligente verifica che siano sempre rigorosamente osservate le norme impartite da questo Ministero per la concessione delle indennità di qualsiasi specie (di residenza, di caro-viveri, di trasferimento, di missione, ecc.), sia per quanto si riferisce alle condizioni necessarie per fruirne, sia per ciò che riguarda la loro misura. Consta, ad esempio, che in molti casi si tolleri che le missioni vengano interrotte al solo scopo di evitare la riduzione delle diarie e che non mancano altre consuetudini informate a concetti di liberalità e di larghezza nella concessione delle indennità stesse, consuetudini che è d'uopo fare assolutamente cessare.

Dovranno pure seguirsi con particolare cura le corresponsioni di compensi per lavori straordinari, allo scopo di segnalare gli eventuali abusi, avvertendo altresì che non potrà darsi corso agli ordini di pagamento, quando vengano imputati ai capitoli iscritti in bilancio per le spese di funzionamento dei singoli servizi, anzi che a quelli appositi. Analogo riscontro, per l'osservanza delle relative norme, dovrà farsi sulle spese per i gabinetti e, in genere, su tutte quelle che riguardino emolumenti accessori al personale. Dovrà inoltre accertarsi se i suaccennati compensi di lavoro straordinario rivestano il carattere di gratificazioni, anzi che di rimunerazione per reali prestazioni di opera oltre gli obblighi normali, nel qual caso la concessione non può avere effetto. Nè dovrà omettersi di tenere presente che anche la concessione di sussidi può rivestire tale carattere, specie quando il numero dei beneficiati sia di qualche rilievo o il provvedimento sia disposto verso la fine dell'anno solare o il termine dell'esercizio finanziario.

L'avvenuta istituzione del Provveditorato generale dello Stato offre, per il futuro, maggiori garanzie di un impiego più economico dei fondi stanziati per spese d'ufficio; tuttavia dovrà sempre esercitarsi un effettivo controllo sui cassieri delle Amministrazioni centrali, sui quali i Capi ragionieri hanno l'obbligo di una diretta vigilanza ai termini del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, non solo per evitare irregolarità nella gestione dei fondi ad essi anticipati, ma anche per assicurare che non vengano eseguite spese superflue o che, col pagamento di compensi per lavori di copia o di fatica a cottimo, si eludano le disposizioni che vietano l'assunzione di personale avventizio.

Le osservazioni di cui sopra riferisconsi più specialmente ad alcune spese che hanno caratteristiche speciali e che si verificano presso tutte le Amministrazioni. Gli stessi riscontri, intesi ad assicurare l'osservanza delle leggi e ad impedire erogazioni non giustificate, devono tuttavia essere diligentemente eseguiti, anche su tutte le altre spese particolarmente proprie dei singoli servizi.

Cura speciale le SS. LL. dedicheranno personalmente alla tenuta del conto degli impegni, assicurandone la piena attendibilità delle risultanze e segnalando tutti gl'indici che possano designare l'andamento futuro delle spese mantenendo — all'uopo — opportuni contatti con gli uffici amministrativi, dei quali è d'uopo conoscere i programmi e gli intendimenti.

In qualche caso affatto eccezionale si verifica che le spese hanno effetto senza che sia dato conoscerne e limitarne la entità sì che qualsiasi previsione può riuscire fallace. In tali condizioni la vigilanza sull'andamento degli impegni si riduce alla constatazione del fabbisogno effettivo: ma, appunto per tale caratteristica è necessario che le spese di cui trattasi siano determinate in modo preciso, onde resti chiaramente stabilito che per tutte le rimanenti, senza eccezioni, le responsabilità che risultino, per eventuali eccedenze d'impegni, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni relative. Le SS. LL. dovranno, pertanto, comunicare l'elenco delle spese delle rispettive Amministrazioni che presentino la caratteristica sopra accennata, affinchè questo Ministero possa farne revisione e comunicare le proprie determinazioni agli effetti anzidetti.

E' inoltre opportuno, allo scopo di una completa e tempestiva annotazione degli oneri assunti, che le Ragionerie mantengano diretto relazioni fra di loro per i rapporti di ordine finanziario che passano fra le rispettive Amministrazioni, e segnatamente per

quelle spese che alcune Amministrazioni effettuano, con obbligo di rimborso, per conto di altre, avvertendo che anche tali spese non debbono mai essere eseguite se non risulti, da dichiarazione del Capo ragioniere competente, che l'Amministrazione debitrice ha preso nota del proprio impegno e possiede l'occorrente disponibilità di fondi.

A integrazione del conto degli impegni, che riassume lo svolgimento della gestione in rapporto agli stanziamenti autorizzati, deve, inoltre, essere tenuta, da ora in poi, presso ciascuna Ragioneria, una situazione, constantemente aggiornata, degli oneri fuori bilancio riguardanti le singole Amministrazioni, vale a dire di quegli oneri, per i quali non ha ancora avuto effetto lo stanziamento dei fondi, ma che già formano aggravio per la finanza, in quanto approvati con provvedimenti definitivi, o che tale aggravio possano determinare, in quanto previsti da disegni di legge proposti al Parlamento o derivanti da iniziative che abbiano riportato l'assenso della Finanza.

La stessa situazione, con analoga distinzione dei provvedimenti, a seconda che siano stati approvati ed emanati, ovvero proposti con progetto di legge al Parlamento o semplicemente concordati fra questo Ministero e quello competente, sarà tenuta anche per ciò che si riferisce alle entrate

All'impianto delle situazioni in parola deve provvedersi senza indugio, mentre da parte mia assicuro che ho dato disposizioni affinchè le Ragionerie abbiano all'uopo, di volta in volta, le comunicazioni necessarie circa le risoluzioni che vengono adottate da questo Ministero in merito ai provvedimenti progettati aventi effetti sul bilancio.

Intorno all'opera svolta per la completa valutazione di tutti gli oneri, nel loro accertato e presunto svolgimento, le SS. LL. dovranno riferire ogni trimestre, con apposito rapporto, da comunicarsi alla Ragioneria generale.

In tale rapporto, che dovrà mettere in rilievo quanto di più saliente presso ciascuna Amministrazione si verifichi, in ordine all'andamento della gestione finanziaria, sarà anche data espressa notizia dei casi in cui sia occorso fare rilievo sopra atti d'impegno per insufficienza di disponibilità, ai sensi dell'art. 196 del regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 98.

Faccio in ultimo presente che l'accertamento degli impegni di spesa, per la chiusura dell'anno finanziario, deve essere rigorosamente effettuato al 30 giugno, senza dilazioni di sorta. A questo scopo le SS. LL. predisporranno quanto occorre affinchè gli uffici comunichino al riguardo in tempo utile tutti gli elementi necessari, con le debite giustificazioni.

Fra i compiti propri delle Ragionerie assume, poi, nel nuovo ordinamento, notevole importanza quello della più diretta e continua cooperazione con questo Ministero per eliminare qualsiasi causa che possa produrre effetti non favorevoli alla finanza. Le SS. LL. hanno pertanto il dovere di promuovere ispezioni e verifiche, quando sorgano indizi che le rendano opportune nell'interesse dell'Amministrazione e dell'Erario. Hanno altresì l'obbligo di vigilare affinchè nessuna gestione di fondi, di qualsiasi provenienza, sfugga al bilancio; e a tale riguardo vorranno dare fin d'ora precise assicurazioni, segnalando, ove occorra, le gestioni della specie attualmente in essere, onde questo Ministero possa esaminare quali provvedimenti si rendano eventualmente opportuni.

Allo stesso intento della funzione moderatrice che spetta a questo Ministero, nei riguardi della gestione finanziaria, le ragionerie debbono inoltre aver cura di fornire chiarimenti e indicazioni che agevolino la esatta comprensione delle spese proprie dei singoli capitoli, le quali, anche quando la preparazione dei bilanci avvenga osservando le raccomandazioni più sopra indicate, non sempre possono essere desunte dalle concise denominazioni relative con quella evidenza che è necessaria per fare un giusto apprezzamento del corrispondente fabbisogno. Varrà a tale scopo la compilazione di una diligente monografia sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1923-24, nella quale dovrà esporsi, capitolo per capitolo, l'analisi *particolareggiata* dei titoli concreti d'entrata o di spesa che al capitolo stesso si connettono, aggiungendo, quando ne sia il caso, la indicazione delle leggi o dei decreti che vi si riferiscono, con un cenno sommario del contenuto delle relative disposizioni La monografia in parola sarà — entro il mese di maggio prossimo venturo — comunicata in due esemplari alla Ragioneria generale, e verrà poi da ciascuna Ragioneria tenuta in corrente, con le successive variazioni, per poter rinnovare la comunicazione, in copia aggiornata, ad ogni richiesta.

Rilevo, infine, che non deve mancare da parte delle SS. LL. l'iniziativa dei provvedimenti che valgano a meglio assicurare il raggiungimento delle finalità cui tende l'attuata riforma e a conferire alle Ragionerie una perfetta rispondenza alla crescente intensità e all'accentuatosi ritmo di lavoro degli uffici amministrativi. Attendo a questo scopo opportune proposte, inspirate alla diretta esperienza delle condizioni e necessità dei servizi e informate a criteri di pratica efficacia, con l'intento altresì di portare negli ordinamenti e nel funzionamento delle diverse Ragionerie la maggiore uniformità e le possibili semplificazioni.

Richiamo a tale proposito l'attenzione delle SS. LL. sulla disposizione dell'art. 2 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le attribuzioni delle Ragionerie, attribuzioni che in nessun caso debbono ad esse sottrarsi. L'articolo medesimo tutela in modo espresso le funzioni che attualmente ogni singola Ragioneria disimpegna, riservando inoltre a questo Ministero l'eventuale iniziativa di provvedimenti innovativi. Ora, poichè l'adempimento del compito che le Ragionerie debbono assolvere, richiede, in modo assoluto che nessuna funzione inerente alla loro competenza, sia o rimanga affidata ad altri uffici, attendo da ciascun Capo ragioniere assicurazione che, nello stato attuale siffatte irregolari attribuzioni d'incarichi pertinenti alla Ragioneria non si verificano, per la rispettiva Amministrazione.

In caso contrario, dovranno essermi fornite le indicazioni necessarie per la pronta adozione dei provvedimenti opportuni, onde la Ragioneria torni ad essere sollecitamente investita di tutti gli attributi suoi propri

Per il disimpegno del compito cui sono chiamate dà valido ausilio alle Ragionerie la prescrizione che di norma, tutto il personale dei ruoli di ragioneria deve ad esse fare ritorno, cessando da altre destinazioni meno proprie Queste nuove forze di personale potranno venire immediatamente utilizzate per dare ai servizi una più salda organizzazione, nella quale l'opera di ogni funzionario sia posta in giusto valore, col più proficuo rendimento per il servizio.

Debbo aggiungere che non sarà da parte mia tollerata alcuna lentezza nel corso dei lavori, e che in nessun modo e per nessuna causa posso ammettere la formazione di arretrati, i quali — nella sfera di attribuzione propria della Ragioneria — significano inevitabilmente abbandoni o ritardi dei controlli più essenziali a tutela dell'Erario.

Intanto le SS. LL. vorranno prontamente riferire sullo stato presente dei lavori e sui provvedimenti presi per assicurarne il regolare e sollecito corso.

Rammento anche che presso le Ragionerie è d'uopo sia riconosciuta la maggiore importanza alla tenuta di tutte le scritture, le quali debbono contenere registrazioni fatte con la massima cura ed esattezza, in chiara calligrafia, e senza abrasioni o cancellature, in modo da presentare i dati dei fatti amministrativi con la più nitida evidenza.

Tutte le registrazioni e situazioni prescritte debbono, inoltre, essere tenute perfettamente al corrente, dovendo le Ragionerie trovarsi smpre in grado di fornire senza indugio, a qualunque richiesta, dati e notizie con sicura precisione.

Avverto, infine, che è mio fermo proposito che la scrupolosa osservanza dell'orario diventi abito e norma comune a tutti i funzionari dipendenti. E mentre faccio appello al buon volere di ciascuno e allo spirito di disciplina, che tutti deve animare, invito le SS LL., cui spetta la responsabilità del regolare andamento del servizio a richiamare i propri impiegati allo scrupoloso adempimento del dovere. Gli Uffici di ragioneria debbono dare costante esempio di ordinata e alacre operosità.

Dispongo pertanto che mi sia immediatamente denunciata, a mezzo del Ragioniere generale dello Stato, per i necessari provvedimenti di rigore, ogni eventuale infrazione agli obblighi di servizio.

Ho sicura fiducia che le Ragionerie, disimpegneranno con piena efficacia la funzione che loro deriva dalla riforma adottata, la quale, mantenendo ad esse tutti i compiti propri dell'organo contabile, ha loro anche conferito il carattere di uffici direttamente partecipanti all'ardua e complessa opera che spetta a questo Ministero per la tutela della pubblica finanza.

Alle direttive da me sommariamente tracciate dove corrispondere un'azione pratica, diligente e solerte, condotta e adempiuta da tutto il personale con quella volenterosa alacrità, che non può mancare di fronte alla chiara evidenza della importanza del compito.

Oggi, dopo i lunghi sforzi che il Paese ha sostenuto per le straordinarie necessità dell'Erario, è indispensabile che la finanza torni sollecitamente a una situazione di normale e saldo equilibrio. A questo intento deve anzitutto concorrere, come condizione essenziale, la rigorosa osservanza di ordinati e austeri criteri di gestione, dei quali le Ragionerie centrali, come organi di questo Ministero, dovranno e sapranno assicurare il più scrupoloso rispetto.

Resto in ettesa di un cenno di ricevuta.

Roma, 13 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI

Circolare alle LL. EE. i Ministri per l'osservanza delle disposizioni relative alla comunicazione delle proposte di provvedimenti aventi effetto sul bilancio, per il tramite delle Ragionerie centrali.

Ripetute volte in passato questo Ministero ebbe ad avvertire che i progetti e le proposte di provvedimenti di qualsiasi natura recanti effetti sul bilancio dello Stato, da concordarsi sempre in precedenza con le finanze, dovevano essere comunicati pel tramite della Ragioneria.

Ora questa regola, già stabilita in via amministrativa, è stata tradotta in esplicito precetto legislativo, col secondo comma dell'rt. 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126.

Successivamente, col R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali, è stato disposto (art. 3 ultimo comma) che nella trasmissione dei provvedimenti suindicati i direttori capi di ragioneria debbono esporre le proprie osservazioni circa la valutazione delle conseguenze finanziarie.

La rigorosa osservanza delle norme citate è garanzia che nessuna proposta sfugga ai necessari riscontri per tutti gli effetti che possano derivarne all'Erario, riscontri che hanno essenziale importanza per il regolare andamento della gestione finanziaria.

Facendo per tanto richiamo alle tassative disposizioni sopra riferite, e anche perchè il direttore capo della Ragioneria presso codesto Ministero possa ottemperare ai propri obblighi, rivolgo viva preghiera all'E. V. di volere impartire precisi ordini ai dipendenti uffici affinchè le disposizioni stesse siano scrupolosamente rispettate.

Da parte mia debbo avvertire, che qualora si verificasse l'invio di proposte senza l'osservanza di dette norme, questo Ministero dovrebbe considerare le proposte medesime come non pervenute.

Gradirò un cortese cenno di ricevuta della presente.

Roma, 20 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri per l'applicazione delle nuove disposizioni concernenti il personale delle Ragionerie centrali in seguito al trasferimento alla dipendenza del Ministero delle finanze.

Per ottenere dalla unificazione dei metodi e dei criteri di gestione finanziaria, che il Governo si è proposto di conseguire col passaggio delle ragionerie centrali alla dipendenza del Ministero delle Finanze, i risultati che se ne attendono, è necessario che siano scrupolosamente osservate le norme stabilite per disciplinare il funzionamento delle ragionerie centrali, norme che formano oggetto dei RR. decreti 28 gennaio 1923, n. 126 e 25 marzo 1923, n. 599.

E' nello spirito di quest'ultimo provvedimento il concetto della collaborazione delle ragionerie, quali organi del Ministero delle Finanze, con gli uffici delle varie Amministrazioni centrali, per quanto si riferisce alle funzioni proprie delle ragionerie, e nello stesso tempo, della rigorosa dipendenza di questi organi dal Ministero delle Finanze, che esse rappresentano presso le rispettive Amministrazioni.

Le disposizioni particolari del decreto n. 599, che riguardano il funzionamento delle ragionerie, sono come l'E. V. avrà potuto rilevare, tutte inspirate a questi concetti, i quali, come saranno tenuti presenti dall'Amministrazione finanziaria e dai direttori capi di ragioneria, nei rapporti coi singoli Ministeri e con gli uffici da essi dipendenti, sono certo che guideranno del pari l'azione dei singoli Ministeri e degli organi decentrati.

Sopratutto è necessario, in questo periodo, nel quale deve essere data, per la prima volta, applicazione alle nuove norme, che siano osservate specialmente quelle che regolano i rapporti di dipendenza dal Ministero delle finanze del personale delle Ragionerie Centrali.

Ritengo opportuno al riguardo, di richiamare la particolare attenzione dell'E. V. sulle disposizioni dell'articolo 6 del R. decreto n. 126, in data 28 gennaio 1923, e dell'articolo 26 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Il primo di essi stabilisce che il personale, trasferito alle Finanze potrà ricevere compensi o indennità per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del detto Ministero, e che non potrà far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle Finanze. Queste disposizioni devono essere applicate nel modo più rigoroso. Pertanto io non potrò autorizzare la partecipazione di funzionari delle Ragionerie centrali a Consigli, Comitati o Commissioni, quando essa implichi la concessione di retribuzioni a qualsiasi titolo; ed è quindi indispensabile che ogni eventuale richiesta sia accompagnata dalla precisa assicurazione che la nomina desiderata non darà luogo a compenso alcuno.

L'articolo 26 del decreto 25 marzo, prescrive, poi, che gli impiegati dei ruoli delle Ragionerie centrali prestano servizio esclusivamente presso le Ragionerie medesime, e che, soltanto in casi di assoluta eccezione, il Ministero delle Finanze può consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, con funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessità di servizio, e sia riconosciuto che le funzioni da disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente. Le autorizzazioni relative debbono, peraltro, essere date volta per volta.

Questo articolo deve, per ovvie ragioni, essere applicato nel modo più restrittivo. Prego quindi, l'E. V. di provvedere affinchè sia sollecitamente ridotto il numero dei funzionari di concetto di codesta Ragioneria attualmente ancora distaccati; e di volermi inoltre favorire una nota dei funzionari stessi, con l'indicazione del periodo di tempo durante il quale ciascuno dovrebbe ancora restare nell'attuale posizione, procurando che tale periodo sia il più breve possibile. In base a tale comunicazione mi riservo di dare, in quanto nulla si opponga, l'autorizzazione prevista dall'articolo citato.

Ho piena fiducia che l'E. V. vorrà cortesemente secondare i miei sforzi, intesi, anche in questa materia, a provvedere alle esigenze dei servizi con criteri del più stretto rigore, nell'interesse della finanza e dell'economia nazionali.

Roma, 23 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa la diretta ed esclusiva dipendenza delle Ragionerie centrali dal Ministero delle finanze.

In questo primo periodo di applicazione del provvedimento relativo alla fusione delle Ragionerie centrali mi è occorso di interessare la cortesia della E. V affinchè tale applicazione abbia luogo nel modo più consentaneo allo spirito del provvedimento stesso, il quale, nel mentre conserva immutati i rapporti di servizio preesistenti fra le Ragionerie e gli Uffici delle rispettive Amministrazioni — stabilisce, nel modo più chiaro, la diretta loro dipendenza da questo Ministero.

Sembra tuttavia che qualche Amministrazione, certo per una meno esatta interpretazione delle nuove norme, che si spiega nel primo momento cui le medesime hanno attuazione, seguiti a considerare le Ragionerie quali organi propri.

Rivolgo pertanto viva preghiera, affinchè la E. V., si compiaccia rammentare ai propri Uffici *che le Ragionerie Centrali appartengono al Ministero delle Finanze*, come è stabilito tassativamente al primo comma dell'art. 1 del R decreto 25 marzo u. s., n. 599: per cui nessuna ingerenza possono essi esercitare negli affari propri alle Ragionerie medesime.

Sarò molto grato se l'on. Collega vorrà favorirmi un cenno di cortese assicurazione.

Roma, 24 aprile 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa il pagamento di compensi per lavori e servizi straordinari.

Malgrado i richiami fatti da questo Ministero consta che, da talune Amministrazioni, si persiste nella consuetudine di disporre il pagamento di compensi per lavori e servizi straordinari attingendo a fondi inscritti a capitali riguardanti titoli vari di spesa, anzichè ai capitoli appositamente istituiti nella parte ordinaria del bilancio, come è tassativamente prescritto dall'articolo 12 del R. decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774.

Debbo segnalare tale inconveniente alla personale attenzione della E. V., affinchè si compiaccia richiamare i dipendenti uffici alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia, intese ad assicurare il controllo sulle spese di cui trattasi e a rendere possibili i necessari freni nelle relative erogazioni.

Ho anche fatto invito, con recente circolare, agli Uffici di Ragioneria perchè esercitino, in proposito, il più diligente riscontro; ma il compito riservato alle Ragionerie non esclude l'obbligo dei funzionari ordinatori di rispettare esattamente le norme emanate: nè attenua la responsabilità dei funzionari stessi nei casi di eventuali infrazioni, responsabilità che questo Ministero non può mancare di perseguire per le necessarie funzioni.

Rammento, inoltre, che in forza dell'art. 14 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, i compensi di lavoro straordinario ed a cottimo, di qualsiasi natura, al personale di ruolo, nonchè a quello avventizio, straordinario ed assimilato, devono essere corrisposti esclusivamente con mandati diretti. Tale regola però, non è neppure essa osservata, giacchè è frequente il caso dell'impiego dei fondi anticipati per pagamenti della specie.

Ora le cennate irregolarità è d'uopo cessino, senz'altro e all'uopo faccio pieno assegnamento sul personale intervento della E. V. per la loro pronta eliminazione.

Mi sarà intanto gradito un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 8 maggio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI

Circolare a tutte le Amministrazioni per la comunicazione al Ministero delle finanze di situazioni trimestrali del personale.

Codesta Amministrazione è pregata di trasmettere a questo Ministero (Ragioneria Generale dello Stato), non al più tardi del 15 luglio p. v., la situazione *numerica* e *nominativa* al 1° di detto mese, di tutto il personale dipendente, mediante altrettanti elenchi quanti sono i ruoli del personale stesso, con l'indicazione, per ciascun impiegato, dello stipendio e degli altri assegni fissi in godimento.

Gli elenchi saranno poi riassunti in un riepilogo, da cui dovrà risultare il numero degli impiegati e la spesa annua complessiva.

Successivamente, saranno comunicate ogni trimestre, entro la prima quindicina dei mesi di ottobre, gennaio, aprile, luglio, e così di seguito, le variazioni avvenute nella situazione precedente, nello stesso modo indicato per la situazione iniziale, anche se negative.

Per il personale non di ruolo e per il personale operaio, saranno compilati elenchi distinti, per categoria, ed un riassunto a parte.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

Roma, 19 maggio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare a tutte le Amministrazioni centrali e provinciali del Regno per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di indennità di caro-viveri al personale statale di cui al R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Il R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 98, del 26 stesso mese (Allegato *A*), proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24, con le modificazioni stabilite dal decreto stesso, l'efficacia delle disposizioni che hanno concesso indennità temporanee mensili di caroviveri al personale statale, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali scolastici e agli altri personali a cui le disposizioni stesse siano già state estese.

Per l'esatta applicazione delle nuove norme di carattere restrittivo, le quali avranno attuazione col primo luglio prossimo, reputasi opportuno di avvertire, anzitutto:

1° che nessuna concessione viene fatta *ex novo* quanto a trattamento di caroviveri alle categorie di personale che non fruiscono già dell'indennità in base a precedenti disposizioni (per esempio: insegnanti delle scuole industriali e commerciali con meno di sei ore settimanali d'insegnamento; personale operaio non provvisto di salario fisso e perciò non compreso nella tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444; diurnisti, cottimisti, giornalieri ed in genere il personale precariamente assunto a condizioni fissate, di volta in volta, in base alla libera contrattazione, e quello che non riveste la qualità di dipendente statale atta a conferire il diritto a caroviveri) ed ai dipendenti statali che anche le precedenti disposizioni escludevano dal godimento dell'indennità per la particolare posizione, in cui si trovano (in missione all'estero, in aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, ecc.). Invero, col decreto in parola, le indennità sono semplicemente *conservate* purchè permanga o venga acquisito il titolo per conseguirle, riducendone in taluni casi la misura;

2° che sulla misura dell'indennità (parte principale e quote supplementari) non influiscono più nè i figli che hanno raggiunto il 18° anno di età, nè i congiunti della famiglia d'origine, nè i suoceri ed i nipoti ex-filio, persone tutte delle quali le nuove disposizioni non tengono più alcun conto, anche se conviventi, inabili al lavoro ed a carico; sicchè per stabilire la misura dell'indennità, dovuta dal 1° luglio 1923, devesi aver riguardo unicamente al coniuge ed alla prole di età inferiore ai 18 anni, per la quale il linea generale, non occorre più accertare le condizioni di convivenza e di carico.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti schiarimenti, seguendo l'ordine degli articoli del Decreto in esame.

Art. 1. — Col primo comma dell'articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, fu concessa al personale di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, di ogni amministrazione civile o militare dello Stato, un'indennità di L. 100 mensili; per effetto dell'articolo 5 del Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, l'indennità stessa fu ridotta a L. 65 mensili in mancanza di coniuge o di congiunti minorenni (o inabili al lavoro), a carico e conviventi; e col primo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, la precedente indennità (di L. 100 o di L. 65 mensili a seconda dei casi) fu raddoppiata per il solo personale avventizio, straordinario od assimilato (escluso, quindi, quello di ruolo).

Pel disposto del presente articolo (integrato dall'ultimo comma del successivo articolo 2), le accennate indennità sono invece dovute, ciascuna, nell'intera misura di L. 100 mensili esclusivamente ai coniugati (purchè il coniuge non sia nè legalmente separato, nè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nè provvisto, a titolo proprio, di caroviveri quale dipendente dallo Stato o da una provincia o da un comune), ed agli aventi prole di età inferiore ai 18 anni; mentre, in mancanza di coniuge (o quando questi sia separato, o assente, o fornito in proprio di caroviveri) e di prole di età inferiore ai 18 anni, le indennità stesse sono entrambe ridotte a L. 65 mensili.

Circa il coniuge e la prole veggansi avvertenze al successivo articolo 2.

Art. 2. — Coll'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e coll'articolo 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, fu concessa, rispettivamente, una quota suppletiva di L. 0,85 giornaliere per ogni congiunto (coniuge compreso) a carico, convivente ed inabile al lavoro (o minorenne) a partire dal quinto, e tante quote quante erano le persone a carico, conviventi e minorenni o inabili al lavoro.

Per effetto del presente articolo, invece, il coniuge legalmente separato o assente o con diritto proprio a trattamento di caroviveri, la prole che ha raggiunto il 18° anno di età (*cioè dal giorno del diciottesimo compleanno*) e tutti gli altri congiunti, anche se conviventi, a carico e minorenni o inabili al lavoro (all'infuori, s'intende, del coniuge, non separato nè assente, nè fornito in proprio di caroviveri, e della prole di età inferiore ai 18 anni), sono da considerare inesistenti in quanto nè conferiscono direttamente il diritto alle quote suppletive, di cui al secondo comma del presente articolo, nè di essi può tenersi conto per stabilire se e quante quote spettino in base al primo comma dello stesso articolo.

Tale comma contempla coll'espressione «*non coniugati*» tutto indistintamente il personale con prole, ma senza coniuge, e quindi non solo i vedovi e le vedove, ma anche coloro che hanno prole naturale; ciò perchè, analogamente a quanto avviene in altri casi — pensioni, concessioni ferroviarie — ed a quanto si è praticato sino ad ora per la stessa materia del caroviveri (ultimo comma del paragrafo «persone di famiglia» della precedente Circolare a stampa, n. 18680, del 23 ottobre 1921, la quale richiamava i principali criteri interpretativi, dettati dalla Commissione, istituita per l'esame dei reclami concernenti l'indennità in parola), tra i figli vanno compresi anche quelli naturali, purchè legalmente riconosciuti.

Continuano pure ad essere compresi i figliastri e ad essere esclusi i figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge, agli effetti dell'indennità, di cui trattasi; per separazione legale deve intendersi tanto quella pronunziata dal Tribunale, quanto quella consensuale debitamente omologata.

Le quote suppletive giornaliere continuano ad essere ragguagliate a L. 25,85 mensili.

Art. 3. — Mentre i precedenti articoli 1 e 2 concernono tutto il personale maschile, (coniugato o no) e tutto quello femminile non coniugato, il presente articolo contempla solo il personale femminile coniugato, per escluderlo (*anche se sia intervenuta separazione legale*) dal godimento delle quote suppletive e dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100 e concedergli, quindi, la sola indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili; e ciò salvo che il marito sia economicamente inesistente perchè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure permanentemente inabile al lavoro e privo di risorse.

Pertanto se il marito è assente, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale minima di L. 65 senza quote suppletive, qualora non abbia prole di età inferiore ai 18 anni; e invece avrà diritto all'intera indennità di L. 100 ed a quote suppletive per i soli figli, qualora ne abbia di età inferiore ai 18 anni, ma non per il coniuge, giusta il precedente articolo 2. Nel caso di accertata inabilità al lavoro (in concorso con la mancanza di risorse) del marito, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura di L. 100, ed a quote supplementari sia per il coniuge, sia per i figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età.

L'inabilità al lavoro (non occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, e di tale gravità da determinare permanente ed assoluta impossibilità ad ogni occupazione) va accertata esclusivamente mediante scrupolosa visita da parte di un sanitario militare o di un medico di fiducia dell'Amministrazione ed a spese dell'impiegata.

La mancanza di risorse potrà ammettersi solo quando la dichiarazione — da rilasciarsi per iscritto dall'impiegata — che il marito è privo di redditi patrimonali o professionali, di proventi per pensione e di cespiti a qualsiasi altro titolo, sia fondata su un atto giudiziale di notorietà contenente analoghe attestazioni, e, inoltre, risulti veritiera in seguito a diligenti indagini di controllo, da esperirsi dall'Amministrazione con tutti i mezzi di cui possa valersi, fra i quali le informazioni delle Auorità di Pubblica Sicurezza, di quelle comunali, dell'Agenzia delle Imposte del luogo o dei luoghi in cui possa sospettarsi che la persona sia inscritta per qualche reddito, della Delegazione del Tesoro (per pensioni statali e relativo assegno di caroviveri), ecc.

Se, anzichè esserne totalmente sprovvisto, il marito dispone di qualche risorsa, la dichiarazione dell'impiegata e l'atto giudiziale di notorietà dovranno precisarne la natura e l'importo, e la dichiarazione dovrà inoltre contenere ogni altra indicazione atta ad agevolare le indagini dell'Amministrazione, intese ad accertare se esistano altre risorse oltre quelle denunciate e se l'importo denunciato sia inferiore al reale.

Per decidere, poi, caso per caso, se le risorse del marito siano da ritenere sufficienti al mantenimento proprio e della famiglia, si stabilisce — ad evitare contestazioni fra interessati ed Amministrazione, nonchè difformità di apprezzamenti da parte delle diverse Amministrazioni — che debba reputarsi necessario e sufficiente, agli effetti del presente articolo, un reddito di lire cento lorde mensili pel marito e di uguale somma per ciascuno dei figli di età inferiore ai 18 anni.

Se le risorse non ammontano a somma tale da riuscire adeguata, in base all'accennato criterio, per il mantenimento tanto del marito quanto di tutti i figli di età inferiore ai 18 anni, dovranno ritenersi a carico del marito tante persone quante sono quelle per le quali le risorse stesse basterebbero, ed a carico dell'impiegata soltanto i rimanenti figli di età inferiore ai 18 anni, e ciò perchè il presente decreto non ha mutato la natura e la finalità dell'indennità di cui trattasi, che è concessa allo scopo di alleviare gli oneri di famiglia.

Esemplificando:

se l'importo complessivo delle risorse, ad ogni titolo, raggiunge, ragguagliato a mese, le lire cento lorde, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive) se non ha prole di età inferiore ai 18 anni e avrà diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 ed a quote suppletive per la prole (non per il marito) se ha figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età;

se l'importo stesso raggiunge le L. 200 lorde mensili, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive) se non ha figli (o ne ha soltanto uno) di età inferiore ai 18 anni, e avrà diritto, qualora abbia più di un figlio di età inferiore ai 18 anni, all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili ed a quote suppletive per la cui assegnazione non devesi però tener conto del marito nè di uno dei figli al disotto dei 18 anni;

analogamente, se le risorse del marito eccedono le L. 200 lorde mensili, per ogni eccedenza di L 100 va considerato inesistente un figlio di età inferiore ai 18 anni, sia agli effetti dell'assegnazione dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100, anzichè in quella ridotta di L. 65, sia pel computo delle quote suppletive spettanti.

Relativamente alle dichiarazioni, è opportuno avvertire che rimane in vigore il Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, che stabilisce, all'articolo 2, che va sottoposto a procedimento disciplinare l'impiegato che emetta dichiarazioni non conformi a verità o che non denunci le variazioni nello stato di famiglia portanti diminuzioni dell'indennità. S'intende che ogni qualvolta possa constatarsi che, mercè dichiarazioni non conformi a verità od omessa denunzia di variazioni, che determinerebbero diminuzione dell'indennità, l'impiegato ha percepito l'indennità in misura eccedente il dovuto, l'eccedenza dovrà essere integralmente recuperata, senza pregiudizio dei provvedimenti di altro ordine con cui fosse possibile di punire ogni atto illecito che venisse posto in essere per ottenere o conservare l'assegnazione dell'indennità in misura superiore a quella spettante.

L'avvertenza vale, manifestamente, oltrechè pel personale femminile coniugato e per l'applicazione del presente articolo 3, anche pel rimanente personale e relativamente a tutte le altre disposizioni in materia di caro-viveri.

Art. 4. — Mentre l'articolo 6 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, toglieva ogni limite all'importo complessivo dell'indennità, in relazione all'importo dello stipendio, il presente articolo pone nuovamente limiti, in modo che il trattamento di caro-viveri non superi eccessivamente il corrispettivo principale della prestazione d'opera: quindi, per il personale di ruolo (che non è provvisto dell'indennità, di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232), il caroviveri (indennità principale, ivi compresa quella di L. 100 mensili, stabilita col primo comma del citato Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, e quote suppletive eventualmente spettanti, giusta i tre precedenti articoli), non può complessivamente superare il doppio dello stipendio aumentato dell'assegno provvisorio, stabilito con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, ma limitamente, s'intende, ai personali pei quali l'assegno stesso sia matenuto in vigore con apposita disposizione); invece, per gli avventizi, straordinari ed assimilati, (da non confondersi coi cottimisti, diurnisti, giornalieri, ecc., i quali non hanno diritto a trattamento di caroviveri), l'indennità (principale e suppletiva) non può eccedere il triplo della retribuzione.

Nessuna speciale limitazione è introdotta, in relazione all'ammontare dell'emolumento principale, nei riguardi dei volontari ed alunni che, secondo le disposizioni finora emanate, abbiano titolo per percepire l'indennità; peraltro, quei volontari ed alunni che siano stati esclusi dal trattamento di caro-viveri, (ad esempio i 1500 volontari dell'Amministrazione finanziaria assunti in seguito al concorso, indetto col Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635), continuano a rimanere privi dell'indennità di cui trattasi, poichè il presente articolo contempla, nel terzo comma, unicamente quei volontari ed alunni che hanno già diritto al caro-viveri, in base alle norme finora in vigore.

Tranne il caso di collocamento in aspettativa per infermità (che di per sè non implica sospensione o riduzione dell'indennità) e di collocamento in disponibilità (che importa riduzione dell'indennità nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, in analogia a quanto disponeva la legge 13 agosto 1921, n. 1080), ogni altra sospensione o riduzione dello stipendio implica sospensione dell'indennità e ciò anche quando alla famiglia dell'impiegato sospeso sia concesso l'assegno alimentare.

Art. 5. — Resta fermo il principio stabilito coll'articolo 7 del Decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e confermato coll'ultimo comma dell'articolo 1 del Decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, che il personale statale il quale ricopre anche un impiego alla dipendenza della provincia o del comune, non percepisce dallo Stato l'intero trattamento di caro-viveri, riservato a coloro che prestano l'opera propria all'esclusiva dipendenza dell'Amministrazione statale, ma bensì soltanto una quota di tale trattamento.

Mentre, per determinare l'importo della quota, occorreva, precedentemente, avere riguardo allo stipendio a carico dello Stato ed a quello a carico dell'Ente pubblico locale, nonchè al trattamento di caro-viveri, stabilito pei rispettivi personali, tanto dallo Stato quanto dall'ente locale, per effetto, invece, del presente articolo, la stessa quota a carico dello Stato va calcolata prescindendo completamente dal trattamento di caro-viveri fissato dall'Ente locale, e quindi tenendo conto soltanto dell'indennità statale e dei due stipendi (statale e comunale o provinciale). Praticamente la quota dell'indennità sta all'intera indennità nella stessa proporzione secondo cui lo stipendio statale sta alla somma dei due stipendi.

E' appena il caso di avvertire che la presente disposizione indica soltanto le modalità pel computo della quota, che il personale in parola, in quanto dipendente statale, ha diritto di percepire dallo Stato, ma non contempla affatto i diritti che il medesimo personale in quanto dipendente da enti locali, possa far valere, relativamente al caro-viveri, nei confronti degli enti, giacchè, per stabilire se esso abbia titolo a conseguire l'indennità anche dagli enti locali ed in qual misura possa conseguirla, dovrà aversi riguardo alle disposizioni, dalle quali derivi l'obbligo per gli enti di concedere l'indennità ai propri dipendenti.

Art. 6. — Provvede all'integrale applicazione delle nuove norme al personale delle Ferrovie dello Stato, al quale la seconda indennità di caro-viveri fu concessa con apposita legge 23 settembre 1920, n. 1271, anzichè con estensione del Regio decreto 3 giugno 1920, numero 737.

Dato, però, che nei riguardi del personale in parola è stata conglobata nello stipendio una parte del caro-viveri, mediante la legge 7 aprile 1921, n. 368, il personale stesso continuerà a non percepire a titolo di caro-viveri quella parte d'indennità che fu convertita in stipendio, come è espressamente avvertito alla lettera *a*) dell'articolo 8 del decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Art. 7. — Il personale operaio (provvisto di salario fisso e perciò compreso nella tabella annessa al Decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444), ottenne un caro-viveri con decreto 14 ottobre 1918, n. 14305, del Ministro del Tesoro, un altro con Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1738, nonchè quello di cui al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Una parte di detto personale conserva, tuttora, tale trattamento, mentre un'altra parte ha ottenuto, per effetto del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2335, l'estensione dell'indennità, di cui al Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, in luogo del caro-viveri stabilito coi citati decreti n. 14305 e n. 1738.

Ai salariati, provisti dell'indennità di cui ai citati decreti n. 1314 e n. 737, sono senz'altro applicabili le nuove norme del decreto in oggetto.

Quanto agli altri salariati ancora forniti del trattamento fissato coi ricordati decreti n. 14305 e n. 1738, è da notare che il caro-viveri fu loro concesso nella misura del 40 % e del 60 % del salario a seconda delle condizioni di famiglia: essi ebbero cioè il 40 % nei casi in cui gli impiegati, in analoghe condizioni di famiglia, avrebbero ottenuto l'indennità di cui all'articolo 1° del decreto n 1314 nella misura ridotta di L. 65 mensili, ed ebbero invece il 60 % quando si trovavano nelle condizioni di famiglia che conferivano agli impiegati il diritto all'indennità, di cui allo stesso decreto n. 1314, nell'intera misura di L. 100 mensili; ed in questo secondo caso l'articolo 2 del Decreto n. 14305 concedeva anche quote suppletive di L. 0,50 giornaliere per le persone di famiglia a carico in più di quattro.

Per effetto delle nuove norme debbono seguirsi, anche per la concessione del caro-viveri in ragione del 40 % ovvero del 60 % del salario, nonchè per l'assegnazione delle quote suppletive di L. 0,50 giornaliere, criteri identici a quelli stabiliti, col decreto in oggetto, per la corresponsione dell'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili, oppure nell'intera misura di L. 100 mensili, e per l'assegnazione delle quote supplementari di L. 0,85 giornaliere.

Inoltre, per esplicito disposto della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto in oggetto, rimangono in vigore le disposizioni di portata restrittiva contenute nei ripetuti decreti n. 14305 e 1738, per effetto delle quali gli aumenti del 40 % e del 60 % non possono rispettivamente eccedere le L. 50 e le L. 75 mensili.

Art. 8. — Poichè restano in vigore tutte le disposizioni anteriori, dalla cui applicazione derivi un trattamento di caro-viveri meno favorevole di quello fissato con le nuove norme, e poichè sono invece revocate (coll'articolo 11 del decreto in oggetto), tutte quelle dalle quali risulterebbe un trattamento più favorevole, non potrà, per nessun dipendente statale, scaturire dal decreto in oggetto, il diritto a conseguire l'indennità in misura superiore a quella spettante in base alle disposizioni anteriori; e ciò salvo variazioni nelle condizioni di famiglia o nelle situazioni giuridiche che si ripercuotono sul diritto o meno al caro-viveri, o sul diritto a percepirlo in una o nell'altra misura.

Così il personale indigeno della Libia continua ad avere diritto alla sola metà del caro-viveri normale; così gli agenti di custodia, che, per condizioni di famiglia, non hanno diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili, ed a quote suppletive, continuano a percepire il solo soprassoldo di lire due giornaliere, anzichè acquisire il diritto all'indennità nella misura ridotta di L. 65 mensili, ecc.

Art. 9. — In linea generale, i diurnisti, cottimisti e giornalieri non percepiscono le indennità di cui trattasi all'espresso titolo di caro-viveri perchè conglobate nelle mercedi, diarie, ecc.: facevano eccezione i cottimisti assunti pel servizio dei vaglia e risparmi ai quali era stata concessa l'indennità, di cui al Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, e tale eccezione viene ora eliminata.

Art. 10. — Poichè il Consiglio di Stato ha ripetutamente opinato che tutte indistintamente le cotroversie, comunque attinenti alla materia dell'indennità di caro viveri al personale statale, sono riservate all'esclusiva competenza del Ministro delle Finanze, ed in modo analogo si sono pronunciate le Sezioni riunite della Corte di Cassazione di Roma, (sentenza pubblicata il 9 febbraio 1923 nella causa fra Conte Paolo e l'Amministrazione degli Approvvigionamenti e Consumi Alimentari), le Amministrazioni che fossero convenute in giudizio, nanti il magistrato ordinario, per vertenze riflettenti l'indennità in parola, dovranno, fra l'altro, sollevare, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza dell'Autorità adita.

Art. 11. — Circa le disposizioni anteriori che rimangono in vigore, nonostante il primo comma del presente articolo, si richiama l'avvertenza già fatta a proposito dell'art. 8.

Infine, è appena il caso di avvertire che fra le indennità temporanee, delle quali il 2° comma del presente articolo proroga la concessione, è compresa quella di L. 100 mensili, stabilita dal Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Per rendere esecutive le variazioni della misura dell'indennità, derivanti dal presente decreto, restano in vigore le disposizioni del Decreto luogotenenziale 26 settembre 1918 — qui di seguito riprodotto (Allegato *B*) — mediante il quale venne stabilito che al pagamento delle indennità debbono provvedere gli uffici cui spetta la emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi delle competenti amministrazioni centrali, indicanti l'indennità dovuta a ciascun dipendente.

S'intende che le indennità ora corrisposte, se non debbono essere variate per effetto del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, o per altre cause, continueranno a pagarsi senza bisogno di essere comprese nei nuovi elenchi di autorizzazione.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta della presente circolare e di curare che la medesima venga portata a cognizione dei dipendenti personali mediante inserzione nei bollettini ufficiali.

Roma, 19 maggio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

REGIO DECRETO 5 *aprile* 1923, *n.* 853.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ed interim* per gli affari esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, e col 1° comma dell'art 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0.85 giornaliere, di cui all'articolo 3 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, e relative modificazioni ed estensioni, è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre ed ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva, di cui all'art. 2 del Nostro Decreto Legge 3 giugno 1920, n. 737, è conservata, pure in ragione di L. 0.85 giornaliere, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene conto dei figli che abbiano raggiunto il 18° anno di età, nè del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità, di cui all'art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal D. L. 9 marzo 1919, n. 338.

Art. 3.

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l'indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità, stabilite con l'art. 1, spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, nonchè dell'art. 1 del Nostro Decreto-Legge 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente competa, in base all'art. 1 del Nostro Decreto 28 gennaio 1923, n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro Decreto 20 luglio 1919, n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo dello stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprano posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la disponibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'Amministrazione dello Stato ed uno o più Enti pubblici locali la quota di indennità a carico del bilancio dell'Amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'art. 7 del D. L. 5 gennaio 1919, n. 18, ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dalla applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè dell'art. 1 del Nostro Decreto 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'Ente o dagli Enti pubblici locali, sia maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili al personale appartenente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

A tale effetto, alle indicazioni dell'art 1 e dell'art 2 del Nostro Decreto 3 giugno 1920, n 737, contenute nel presente decreto, debbono intendersi rispettivamente sostituite quelle del comma 1° e del comma 2° dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271.

Art. 7.

Le indennità di caro-viveri, stabilite per il personale salariato con l'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro in data 14 ottobre 1918, n. 14305, e collo art. 1 del Nostro decreto 4 settembre 1919, n 1738, sono conservate nella misura di cui alle lettere b) degli articoli stessi nei soli casi nei quali, per l'art. 1 del presente decreto, e tenuto conto delle restrizioni contenute nei successivi articoli 2 e 3, le indennità sono stabilite nella misura di L. 100 mensili; altrimenti sono ridotte alla misura di cui alle lettere a) degli articoli medesimi.

Le quote suppletive, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale suindicato, sono conservate nella misura fissata dall'articolo stesso ma concesse nei soli casi e per le sole persone indicati negli articoli 2 (1° e 3° comma) e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Rimangono fermi:

a) il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 368, relativo alla soppressione della parte di indennità, compenetrata negli stipendi del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a mente della lettera d) dell'articolo stesso;

b) le limitazioni contenute nei decreti citati nel 1° comma del precedente art. 7;

c) tutte le disposizioni dalle quali derivi un trattamento di caro-viveri inferiore a quello risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione di cui all'art. 1 del Nostro Decreto-Legge 1° settembre 1920, n. 1265, cessa di avere effetto per la parte riguardante il personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del Nostro Decreto-Legge 11 novembre 1919, n. 2313.

Art 10.

I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro delle finanze, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Art 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1° luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata, con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ALLEGATO *B*.

ESTRATTO *del Decreto luogotenenziale* 26 *settembre* 1918.

Art. 1.

Al pagamento delle indennità mensili a favore di personali vari, disposte col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, provvederanno gli uffici ai quali spetta l'emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi forniti dalle competenti Amministrazioni (a) indicanti l'indennità spettante a ciascun impiegato od agente

I detti elenchi terranno luogo dei dispositivi pel conferimento dell'indennità e dei ruoli di spesa fissa.

Art. 2.

L'accertamento della indennità spettante a ciascun impiegato o agente sarà eseguito dagli uffici del personale, in base ai registri matricolari, ed, occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

L'impiegato o agente che abbia emessa dichiarazione non conforme a verità, o che non denunci le variazioni dello stato di famiglia portanti diminuzioni alla indennità assegnatagli, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

(a) La circolare 17 ottobre 1918, n. 14420, della Ragioneria dello Stato chiarisce che le *Amministrazioni competenti* sono le amministrazioni centrali.

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dei rilievi di maggiore importanza.

Per conseguire uniformità nel riscontro affidato alle Ragionerie Centrali, è necessario che questo Ministero abbia preventiva conoscenza delle osservazioni di maggiore rilievo concernenti questioni di massima, interpretazioni di leggi e regolamenti e simili, che i signori capi ragionieri abbiano occasione di proporre sugli atti loro comunicati dagli uffici delle rispettive Amministrazioni o che sieno eventualmente fatti dalla Corte dei Conti

Invito, pertanto, i direttori capi delle Ragionerie a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato le osservazioni predette prima che sia loro dato esito, avvertendo che li riterrò personalmente responsabili di ogni eventuale infrazione a tale disposizione.

Attendo ricevuta.

Roma, addì 28 maggio 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri per l'appuramento della situazione dei residui al 30 giugno 1923.

E' mio fermo proposito che la situazione dei residui di bilancio sia appurata con la maggiore precisione e con tutta sollecitudine. Già, con circolare 9 marzo 1923, n. 4286, ebbi a rivolgere premure affinchè, tanto dalla parte attiva quanto da quella passiva dei detti residui, venissero — in occasione della compilazione del rendiconto generale del 1921-22 — eliminate tutte le partite possibili, si da chiarificarne la situazione. Senonchè la iniziativa non ha avuto il successo sperato se dal consuntivo di quell'esercizio testè chiuso, risultano 43 miliardi di residui passivi e 22 miliardi di residui attivi.

Se è vero che, in parte notevole, queste somme sono costituite da partite concernenti sistemazioni contabili; rimangono pur sempre sia per l'entrata, che per la spesa ingenti somme di residui reali i quali — prevalendo per importo notevole questi ultimi — lasciano incertezze gravi circa il fabbisogno della cassa.

Ora, è indispensabile che alla chiusura del conto consuntivo per il 1922-23 si abbia una situazione ridotta a cifre minori e rigorosamente controllata.

Tutte le operazioni aventi carattere di semplici regolazioni contabili devono essere, senza indugio, effettuate, facendo così scomparire dal rendiconto partite di notevole rilievo, che ingombrano le scritture e si riferiscono in massima parte a fatti amministrativi che risalgono ad epoca remota, che è opportuno non rimangano ulteriormente senza definitiva regolazione. Per i restanti residui della parte passiva, dovrà provvedersi alla eliminazione di tutti quelli che furono costituiti in passato più per larghezza di criteri nell'accertamento degli impegni che non per vincoli giuridici effettivamente contratti verso terzi. La Finanza non può in nessun modo consentire che restino nei conti disponibilità erogabili se le passività corrispondenti non risultino rigorosamente accertate con esatta determinazione degli obblighi contratti, in guisa irrevocabile, delle persone dei creditori, e delle somme dovute. Al riguardo questo Ministero intende effettuare un suo diretto riscontro.

Prego pertanto l'E. V. di disporre perchè mi sia comunicato entro il mese di giugno, l'elenco particolareggiato degli impegni afferenti ai residui passivi che è intendimento di codesta Amministrazione conservare, e da parte mia mi riserbo di far conoscere se e quali potranno, in via definitiva, essere mantenuti nel rendiconto.

Per quanto riguarda i residui attivi la epurazione sarà eseguita a cura di questo Ministero, e di quello delle poste e dei telegrafi, cui spetta la gestione della massima parte delle entrate.

Gradirò intanto un cortese cenno di ricevuta della presente.

Roma, 1° giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri sulla gestione dei bilanci per l'esercizio finanziario 1923-24.

Le note di variazione agli stati di previsione per il 1923-924, compilate dopo la revisione compiuta col concorso delle singole Amministrazioni, sono state presentate al Parlamento e stanno per essere adottate in virtù della legge concernente l'esercizio provvisorio del bilancio, già approvata dalla Camera dei Deputati. Le risultanze di dette note furono da me annunciate nelle dichiarazioni fatte a Milano il 13 maggio e dimostrano che un notevole passo verso la eliminazione del disavanzo è stato compiuto.

Come autorevolmente ha ammonito il Presidente del Consiglio, è ora impegno d'onore, per il Governo, assicurare che le risultanze stesse trovino conferma nei fatti.

Prego, pertanto, gli on. Colleghi di tenere presente — impartendo al riguardo severe istruzioni ai dipendenti Uffici — che le nuove assegnazioni di spesa stabilite per il detto esercizio non potranno in nessun caso essere aumentate nemmeno per effetto di precedenti autorizzazioni legislative.

A quest'ultimo proposito non ho che da richiamarmi alla circolare, con la quale nel dettare le norme da seguirsi per la preparazione del bilancio per l'esercizio finanziario prossimo la finanza osservava quanto segue:

« Per aderire ad un voto espresso dalla Commissione Parlamentare finanze e tesoro, a riguardo della necessità di ristabilire pienamente la funzione di controllo finanziario da parte del Parlamento, fra le proposte per la previsione dell'esercizio 1923-924 dovranno essere comprese tutte le spese derivanti da autorizzazioni definitive con le sole eventuali riduzioni per le spese ripartite, e quindi comprese anche quelle spese alle quali in virtù delle facoltà consentite dalle autorizzazioni medesime, sarebbe da provvedersi con atti del potere esecutivo nel corso dell'esercizio, così che il documento relativo alla previsione predetta rispecchi il reale fabbisogno, *tenendo presente che il tesoro non consentirà alcuno stanziamento supplementare nel corso dell'esercizio, in relazione alle autorizzazioni suaccennate* ».

In relazione a ciò dichiaro che ove non risultino inscritte, nei bilanci rettificati somme comunque dipendenti da disposizioni legislative, deve, senz'altro, intendersi che ad esse le Amministrazioni interessate hanno fatto rinuncia.

Inoltre, fino dall'inizio della prossima gestione è d'uopo che l'azione amministrativa sia condotta in modo da assicurare non soltanto che gli stanziamenti risultino sufficienti ai bisogni ma che durante l'anno finanziario si realizzino tutte le ulteriori economie possibili. Il precetto sancito nell'art 45 della legge di contabilità generale, secondo il quale le spese debbono essere ordinate nei limiti dei fondi assegnati, non fu, negli ultimi anni, sempre rispettato, e non di rado occorse sanare impegni assunti oltre gli stanziamenti anche dopo che il termine dell'esercizio era da lungo tempo scaduto.

Ora come ogni altra norma di saggia austerità nella gestione finanziaria dello Stato, anche il cennato precetto, che ha importanza fondamentale, deve riprendere il suo pieno vigore ed essere osservato nel senso più rigoroso, restando ben fermo che niun impegno a carico del bilancio in corso dovrà — per ragione alcuna — essere assunto dopo trascorso il 30 giugno e tale regola deve ogni eccezione rimossa valere per l'avvenire.

Ove poi accada per cause straordinarie sopravvenienti, che si renda assolutamente indispensabile provvedere a qualche nuova spesa, non potrà in alcuna maniera prescindersi da quanto tassativamente prescrive l'art. 37 della legge predetta modificato col R. decreto legislativo 8 settembre 1913, n. 1148, e cioè dall'obbligo di assicurare i mezzi occorrenti per farvi fronte. Siffatta norma, la cui osservanza era, specie in questi ultimi tempi, caduta in desuetudine, ha, per la finanza, particolare valore, ed essa deve trovare la più severa applicazione.

Solo operando in tal modo la situazione finanziaria dello Stato, quale emerge dal bilancio di previsione tornerà, com'è necessario, ad avere carattere di stabilità, e troverà, in massima, la sua rispondenza nelle cifre finali del consuntivo.

Non dubito che per l'attuazione di questi intendimenti, avrò il pieno autorevole concorso dell'E. V.

Mi sarà intanto gradito di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 1° giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni alle Intendenze di finanza per la comunicazione mensile delle riscossioni in conto competenza.

Le comunicazioni che, giusta le prescrizioni vigenti, le Intendenze di finanza sono tenute a fare mensilmente alla Ragioneria del Ministero, sui risultati provvisori delle entrate principali, danno modo di seguire l'andamento delle entrate medesime, sia rispetto ai prodotti del precedente esercizio, sia in confronto delle previsioni dell'esercizio in corso.

E' mio desiderio ora, di rendermi conto anche del movimento delle rimanenti entrate le quali, nell'attuale momento, sono rappresentate da cifre cospicue.

Ferme, quindi, le accennate comunicazioni, che continueranno a farsi come per il passato, le Intendenze, a decorrere dal prossimo anno finanziario, dovranno altresì dare notizia riassuntiva dei risultati di tutte le altre entrate amministrate dai due Ministeri delle finanze e del tesoro, ora unificati, trasmettendo, entro il giorno 10 d'ogni mese, pel mese precedente, appositi prospetti conformi agli uniti moduli.

Come le Intendenze rileveranno dai moduli stessi, le notizie dovranno riferirsi alle *riscossioni* di *competenza*, e, salvo per quanto concerne alcuni capitoli di maggiore rilievo, dovranno darsi in cifre complessive per categorie di entrate e per amministrazioni.

Per le entrate del Tesoro e per le altre, per le quali — di regola — riscossioni e versamenti si verificano in unica fase, saranno indicati, come *riscossioni* di *competenza*, i *versamenti* riferibili ai carichi di competenza.

Per ora i dati per capitoli vengono — come si è detto — richiesti solo per alcune entrate più importanti, ma i prospetti sono predisposti per potervene aggiungere altre, ove lo si riconosca opportuno. Le Intendenze dovranno, a tale riguardo, prendere esse medesime l'iniziativa delle aggiunte quando rilevino dati che per la loro importanza meritino di essere segnalati.

E' d'uopo poi che sieno, fino da ora, date le necessarie disposizioni agli uffici dipendenti onde curino la tempestiva registrazione delle entrate, proprie del Tesoro, di cui hanno essi direttamente la contabilità, in modo da essere in grado di fare puntualmente, a cominciare da quella relativa al prossimo luglio, le comunicazioni delle quali si tratta.

Per quanto concerne gli Uffici del registro e delle ipoteche dovrà prescriversi che la dimostrazione mod. 42 *quater*, di cui alla disposizione 21 del bollettino del registro e del bollo, dello scorso anno, sia il primo mese d'ogni bimestre — completata anche coi dati relativi alle riscossioni di competenza (colonna 4, pagg. 2 e 4) ed esigere che la dimostrazione stessa sia, alla scadenza, regolarmente inviata senza il minimo ritardo.

A tutti gli Uffici sarà da raccomandarsi l'esattezza e la puntualità e, nel riassumere i dati, le Intendenze dovranno curare con ogni attenzione di sceverare quelli che riflettano le entrate principali dagli altri concernenti le entrate minori, alle quali particolarmente si riferisce la presente, e di attenersi, per la compila-

zione dei prospetti, alle indicazioni dello stato di previsione delle entrate e del quadro di classazione.

Quanto alle notizie relative alle entrate principali, nulla è innovato. Le Intendenze — peraltro — dovranno aggiungere ai dati soliti per le imposte dirette anche quelli che si riferiscono ai versamenti per imposta sul patrimonio, aumenti di patrimonio dipendenti dalla guerra e profitti di guerra concernenti partite, non date in carico ai ricevitori provinciali, fornendo le seguenti indicazioni:

Versamenti per partite non date in carico ai ricevitori:

patrimonio . . . .
aumenti di patrimonio . . . .
profitti di guerra . . . .

I prospetti di cui si tratta dovranno essere spediti, come già accade per le entrate principali, alla Ragioneria del Ministero delle finanze, separatamente da ogni altro adempimento, e indipendentemente dalle contabilità bimestrali.

Attendo un cenno di ricevimento della presente.

Roma, 7 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

INTENDENZA DI FINANZA DI . . . . .

NOTA delle riscossioni in conto di competenza (1).
effettuate per le entrate amministrate dalla Direzione Generale del Tesoro.

Mese di . . . . 192 . .

Capitoli		Riscossioni
	Entrate effettive ordinarie.	
	Quote di cambio	
	Entrate diverse dei Ministeri	
	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . .	
	Proventi vendita oggetti fuori uso	
	Entrate per ricupero di fondi	
	. . . .	
	Rimanenti entrate della categoria	
	Entrate effettive straordinarie.	
	Rimborso spese per traffico marittimo . . .	
	Ricavo materiali residuati dalla guerra . .	
	Entrate per ricupero di fondi	
	Entrate di qualsiasi natura riguardanti la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina .	
	Ricavo materiali ceduti a titolo di riparazioni	
	. . . .	
	. . . .	
	Rimanenti entrate della categoria	
	Entrate per costruzioni di strade ferrate.	
	Entrate per movimento di capitali.	
	Ricavo buoni triennali	
	Id. id. quinquennali	
	Id. id. settennali	
	Id. id. novennali	
	. . . .	
	. . . .	
	Rimanenti entrate della categoria	
	Entrate per partite di giro	

(1) Per queste entrate si indicheranno nel presente prospetto i versamenti riferibili al carico di competenza, i quali corrispondono di regola alle riscossioni, se si eccettuano le somme riscuotibili con ruoli nel caso di concessione di tolleranze.

NOTA delle riscossioni in conto competenza
effettuate per le entrate amministrate dalle Direzioni generali sottoindicate.

Mese di . . . . 192 . .

Capitolo		Provveditorato generale	Dogane	Imposte dirette	Demanio e tasse
	Entrate effettive ordinarie (1).				
	. . . .				
	. . . .				
	. . . .				
	Rimanenti entrate della categoria				
	Entrate effettive straordinarie.				
	. . . .				
	. . . .				
	. . . .				
	Rimanenti entrate della categoria				
	Movimento di capitali.				
	. . . .				
	. . . .				
	. . . .				
	. . . .				
	Partite di giro (2)				
	TOTALE GENERALE . . .				

(1) Esclusi i dati che formano oggetto della consueta comunicazione mensile concernente le entrate principali.

(2) Per il dazio consumo in gestione diretta si indicheranno solo le somme corrispondenti al contributo.

Circolare a tutte le Amministrazioni per l'applicazione di disposizioni varie contenute nel disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, divenuto esecutivo in virtù della legge sull'esercizio provvisorio.

Con la legge testè approvata dal Parlamento, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per il nuovo anno finanziario 1923-24, vengono resi esecutivi i disegni di legge relativi allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa per i vari ministeri secondo il testo di cui alle note di variazioni, presentate alla Camera dei deputati il 28 maggio u. s.

Ora deve richiamarsi, in modo particolare, l'attenzione di codesta Amministrazione sulle disposizioni che si contengono nel disegno di legge concernente la previsione della spesa del Ministero delle finanze (*Atti parlamentari*, nn. 1867 *bis* e 1868 *bis*) e che riguardano:

a) la gestione dei fondi inscritti pel 1923-24 negli stati di previsione dei vari Ministeri, per spese da effettuarsi a mezzo del Provveditorato Generale dello Stato, nonchè quella dei residui che saranno accertati al 30 giugno 1923, per le spese medesime (articoli 6 e 7);

b) la proroga delle disposizioni riguardanti miglioramenti economici di carattere transitorio al personale statale (art. 8)

c) la proroga delle disposizioni concernenti le indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni del personale dello Stato (art. 9).

A tale riguardo devesi rilevare che, da qualche tempo, risultano ordinate — in numero notevole — missioni all'interno ed all'estero, le quali gravano in modo sensibile sul bilancio, a motivo anche dell'alto prezzo del cambio che si corrisponde quando gl'incarichi vengono conferiti in paesi a valuta più apprezzata di quella italiana.

E' d'uopo che in tali spese siano realizzate le maggiori economie, riducendo le missioni ai casi strettamente indispensabili, e affidandole, possibilmente, a funzionari che, per ragione d'ufficio, risiedano in località più prossime a quelle ove le medesime devonsi espletare, sì che possa, in tal modo, rendersi pure meno oneroso il rimborso delle spese di viaggio.

Deve, in ultimo, avvertirsi che, in nessun caso, potranno essere accolte, dalla Finanza, le richieste che fossero eventualmente presentate per nuove assegnazioni di fondi ai capitoli relativi alle spese per missioni e corresponsioni di cambio su valute estere;

d) la soppressione delle indennità di distacco e di comando corrisposte al personale, di qualsiasi specie e categoria, delle varie Amministrazioni dello Stato (art. 12);

e) la soppressione delle indennità conferite per prestata cauzione (ivi);

f) la soppressione delle indennità stabilite dalle tabelle V e VI annesse al R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22; dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 101; dall'art. 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806; dall'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 2026; e dagli articoli 9, secondo e terzo comma, e 11 delle disposizioni generali e transitorie annesse al Decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, numero 1068, disposizioni tutte che concernono personale dei servizi del tesoro e delle finanze (ivi);

g) la riduzione, alla metà dell'attuale misura, delle indennità di cassa e di tutte le altre corrisposte ai funzionari ed agenti dello Stato, in considerazione delle responsabilità speciali, inerenti al maneggio di pubblico danaro o di carte valori (ivi);

h) la conservazione, come indennità per maneggio di valori, in misura ridotta alla metà della indennità di cauzione, nel caso in cui questa rappresenti l'unica indennità corrisposta, secondo le norme già in vigore, ai contabili indicati alla lettera precedente (ivi);

i) la limitazione del pagamento delle indennità assegnate, sotto qualunque titolo, secondo le disposizioni in vigore, in relazione a determinate sedi o funzioni, ai soli casi in cui si verifichi la presa di possesso e la permanenza nella sede, con l'effettivo esercizio delle funzioni medesime (ivi).

Ai termini di tale disposizione — a decorrere dal prossimo esercizio — non potrà essere fatto luogo ad alcuna corresponsione delle indennità in parola, come quelle di residenza ai prefetti, di direzione ai magistrati, ed altre analoghe, quando il funzionario non adempia effettivamente, nella sede stabilita, le funzioni cui le indennità medesime si riferiscono.

Non cadono però sotto la disposizione di cui trattasi le indennità inerenti strettamente al grado e che non presupponendo l'esercizio di funzioni determinate, debbono considerarsi dovute qualunque sia l'ufficio in cui il funzionario presti il proprio servizio. Hanno siffatte caratteristiche le indennità dette di carica, conferito al personale della Magistratura giudiziaria e di quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.

Restano anche escluse dalla norma anzidetta, e rimangono pertanto in pieno godimento, le indennità autorizzate, in modo diretto, per la carica o l'ufficio realmente ricoperto dal funzionario, quelle, cioè, per le quali l'assegnazione e determinazione non dipende da una precedente destinazione ad altro ufficio o funzione, che non venga poi in effetti, disimpegnata. Tali sono le indennità autorizzate secondo le disposizioni del Decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 635, e del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225, a favore del personale diplomatico e consolare preposto ad uffici del Ministero degli affari esteri.

l) la corresponsione ed il pagamento dei premi di operosità e di rendimento a favore degli impiegati ed agenti meritevoli, di cui all'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 (articoli 13 e 14).

Le norme di tali articoli tendono, nel loro scopo essenziale, ad assicurare che la concessione dei premi di cui trattasi rappresenti il corrispettivo di prestazioni rese con vero aggravio di lavoro, in confronto ai normali obblighi di orario e di servizio, cui è tenuto l'impiegato od agente, e, al tempo stesso, con utilità effettiva dell'Amministrazione. La concessione non è vincolata a rigide norme di liquidazione; ma ciò rafforza l'obbligo della più scrupolosa valutazione, sotto la personale responsabilità dei dirigenti, dell'opera prestata da ciascun impiegato od agente; mentre non deve, d'altro lato, mancare al riguardo l'applicazione di criteri di assoluta parsimonia, sia in relazione alla limitazione delle somme stanziate in bilancio, e alle quali non sarà, in modo assoluto, consentito alcuno aumento anche se proposto mediante storno di fondi durante il corso della gestione, sia perchè il carattere stesso della concessione, la quale deve costituire un premio eccezionale riservato ai più meritevoli, impone, manifestamente, l'osservanza di criteri restrittivi.

Si reputa anche opportuno rammentare che, giusta l'articolo 14 sopra richiamato, il pagamento dei premi anzidetti può essere disposto esclusivamente a carico dei capitali appositamente istituiti, esclusa, in modo assoluto, qualsiasi altra imputazione.

Devesi infine aggiungere che i pagamenti in parola non possono essere effettuati che mediante mandati diretti.

Ad assicurare che al riguardo non avvengano infrazioni, ed anche per maggiore garanzia in ordine al divieto d'imputazione su capitoli non propri, giusta la norma anzidetta, dovrà costantemente ripetersi su tutti i mandati di anticipazione o a disposizione la avvertenza — apposta in modo evidente — che coi fondi concessi non possono essere, in alcun caso corrisposti premi di operosità e di rendimento.

La finanza si riserva di esercitare su tutto ciò un particolare riscontro, e di opporsi, eventualmente, a concessioni che risultino informate a larghezza eccessiva.

m) la limitazione dell'uso dei mandati di anticipazione pel pagamento di spese a carico del bilancio dello Stato, nel senso che l'emissione di tali mandati, nei casi previsti dalle speciali disposizioni autorizzative, deve intendersi consentita soltanto quando risulti assolutamente incompatibile con le necessità dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione l'uso dei mandati diretti (art. 16).

Prescindendo da chiarimenti ulteriori, che si ravvisano superflui di fronte al tenore delle singole disposizioni, si comunica, nell'unito foglio, il testo completo degli articoli sopra citati e si resta in attesa di assicurazioni circa la loro esatta e regolare applicazione.

Roma, 16 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Estratto dal disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1923-24.

Art. 6.

E' data facoltà al Ministro delle finanze di variare, con suoi decreti, senza aumentarne il complessivo importo, e, ove occorra, riducendone l'ammontare, le assegnazioni relative alle spese da effettuarsi a mezzo del provveditorato generale dello Stato, sia nei singoli capitoli degli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni e conseguentemente nei corrispondenti capitoli del bilancio dell'entrata, sia in quelli inscritti nell'annesso stato di previsione sotto la rubrica speciale concernente il Provveditorato medesimo.

E' data anche facoltà al Ministro delle finanze di trasferire, con propri decreti, ai capitoli concernenti le assegnazioni suindicate, con le corrispondenti variazioni nei bilanci dell'entrata, ulteriori somme inscritte ad altri capitoli dei bilanci delle singole Amministrazioni per altre spese che risulti opportuno effettuare a mezzo del Provveditorato anzidetto.

Art. 7.

I residui passivi che al 30 giugno 1923 verranno accertati per le spese d'ufficio, di stampati, di automobili pei servizi centrali e di fitti, ai capitoli degli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni, continueranno ad essere gestiti dalle Amministrazioni medesime e saranno trasportati ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione per l'esercizio finanziario 1923-24, anche se modificati in conseguenza del nuovo ordinamento dei servizi per effetto della istituzione del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra che hanno autorizzato le concessioni di soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, con durata limitata a tutto l'esercizio finanziario 1921-22, prorogata successivamente a tutto l'esercizio finanziario 1922-23, è ulteriormente prorogata fino al termine dell'esercizio finanziario 1923-24.

Rimangono ferme, per quanto concerne le indennità temporanee mensili, le disposizioni del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Le disposizioni concernenti le indennità temporanee mensili predette non si applicano ai guardastalloni delle stazioni di monta dei cavalli dello Stato, per i quali è revocata e resa priva di qualsiasi effetto, anche per il passato, la inscrizione nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 concernente i salariati dello Stato.

Art. 9.

L'efficacia di tutte le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1923-24

Art 12.

Tutte le indennità di distacco e di comando corrisposte al personale, di qualsiasi specie e categoria, delle varie Amministrazioni dello Stato, sono soppresse

Sono anche soppresse le indennità conferite per prestata cauzione, nonchè le indennità stabilite dalle tabelle V e VI annesse al R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22, dall'art. 4 del R. decreto-legge 22 gennaio 1921, n 101; dall art. 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806; dall'art. 4 del R decreto 4 settembre 1919, n. 2026 e dagli articoli 9, secondo e terzo comma, e 11 delle disposizioni generali e transitorie annesse al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068

Le indennità di cassa e tutte le altre che, sotto qualsiasi titolo, sono corrisposte ai funzionari ed agenti dello Stato, in considerazione delle responsabilità speciali inerenti al maneggio di pubblico denaro o di carte-valori, sono ridotte alla metà dell'attuale misura

Qualora, secondo le disposizioni già in vigore, ai contabili di cui al comma precedente sia assegnata soltanto una indennità di cauzione, questa rimane conservata come indennità per maneggio di valori, ai sensi del precedente comma, in misura ridotta della metà.

Le indennità assegnate, sotto qualunque titolo, secondo le disposizioni in vigore, in relazione a determinate sedi e funzioni, non possono essere corrisposte quando non si verifichi la presa di possesso e la permanenza nella sede, con l'effettivo esercizio delle funzioni medesime.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1923, restando abrogate con la stessa data tutte quelle contrarie.

Art. 13.

I premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, di cui all'art. 63 del R decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno conferiti, entro il limite dei fondi all'uopo assegnati in bilancio, tenendo conto della entità dell'opera prestata da ciascun impiegato od agente in rapporto agli obblighi normali d'orario e d'ufficio, delle speciali caratteristiche dei lavori eseguiti, nonchè dei risultati conseguiti nell'interesse dell'Amministrazione.

Gli ordini di pagamento dei premi anzidetti, a favore di personale avente grado non superiore a quello di direttore capo divisione o equiparato, dovranno essere corredati di attestazione giustificativa, secondo il disposto del comma precedente, rilasciata dal capo del servizio, sotto la sua responsabilità personale.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, potranno essere rivedute, con effetto dal 1° luglio 1923, le norme concernenti le prestazioni straordinarie da parte del personale operaio delle Amministrazioni dello Stato, per contenere dette prestazioni nei limiti più ristretti e diminuire le relative tariffe.

Saranno, in ogni caso, aboliti, con la decorrenza anzidetta, i soprassoldi di mancato cottimo e ogni altra concessione equivalente.

Art. 14.

Il pagamento dei premi di operosità e di rendimento, di cui al precedente art. 13 o di qualsiasi altra retribuzione analoga, a favore del personale, non può in alcun caso essere disposto a carico di capitoli del bilancio non istituiti appositamente per tali spese, qualunque sia la denominazione dei capitoli medesimi.

Art. 16.

E' vietata l'emissione di mandati di anticipazione per il pagamento delle spese a carico del bilancio dello Stato, nonostante qualsiasi speciale disposizione autorizzativa, quando non risulti assolutamente incompatibile con le necessità dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione l'uso dei mandati diretti.

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali per l'assunzione degli impegni di spesa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23.

Con la circolare 13 aprile u. s. n. 6309, ebbi, fra l'altro, ad avvertire tutte le Ragionerie centrali che la data del 30 giugno deve considerarsi come termine perentorio per l'assunzione di impegni a carico dei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso.

Ritengo che, in relazione a tale mio richiamo, le operazioni di impegno procedano con assoluta regolarità per essere tutte definitivamente sistemate alla data predetta, tanto più che analogo avvertimento è stato da me dato anche alle singole Amministrazioni con circolare 1° giugno 1923, n. 9967.

Allo scopo, tuttavia, di ovviare ad alcuni inconvenienti che potrebbero verificarsi, specialmente in questo periodo transitorio di ritorno ad una più rigorosa osservanza delle regole sancite dalla legge di contabilità, reputo opportuno avvertire che alla norma di cui sopra potrà essere concesso di derogare nei casi, eccezionalissimi, in cui l'impegno, virtualmente avvenuto entro il 30 giugno, non possa, a causa degli ordinamenti, essere determinato in tempo nell'importo agli effetti della registrazione contabile.

Tale casi possono riflettere le spese che sono in relazione alle entrate, come aggi, contributi e quote di partecipazione, nonchè quelle di riscossione e simili e, in generale, le altre per le quali l'assunzione degli impegni è subordinata alla chiusura delle contabilità di tesoreria. Limitatamente a questi casi — esclusa qualsiasi ulteriore estensione — può essere consentita una breve proroga al termine come sopra fissato.

Pertanto, salve le eccezioni accennate, tutte le contabilità delle quali si tratta dovranno essere chiuse irrevocabilmente il 30 giugno corrente, mentre a cura delle SS. LL. dovranno essere impartite opportune e precise disposizioni agli uffici provinciali, affinchè, entro il medesimo termine provvedano alla chiusura dei conti onde poter comunicare, non più tardi del 15 luglio successivo, i risultati definitivi degli impegni derivanti da spese ordinate dagli uffici medesimi nei limiti delle facoltà loro attribuite

Mi riservo di fare accertare, da ispettori espressamente incaricati, l'esatta osservanza delle istruzioni sopra esposte, avvertendo, fino da ora, che, ove fosse dato corso ad atti di impegno posteriormente alla data del 30 giugno, riterrò i capi ragionieri personalmente responsabili della infrazione.

Reputo superfluo aggiungere che anche la determinazione degli impegni per le spese di cui alle eccezioni suindicate deve essere effettuata repidamente e a tale scopo le Ragionerie dovranno svolgere azione diligente ed efficace.

Avverto, infine, onde le operazioni di impegno non siano turbate da preoccupazioni circa: la possibilità di qualche giustificata prelevazione dal fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, che mi riservo di esaminare, caso per caso, l'assoluta indispensabilità dei provvedimenti che al riguardo mi fossero richiesti, semprechè l'aumento domandato non sia la conseguenza di impegni assunti dopo che l'esercizio è scaduto.

Attendo un cenno di assicurazione, avvertendo che degli impegni che fossero da prenotare dopo il 30 giugno, beninteso per i soli casi indicati, sarà da darsi preventiva notizia alla Ragioneria generale dello Stato

Roma, 17 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri relativa alla soppressione del riparto in articoli dei fondi stanziati ai singoli capitoli dei bilanci delle varie Amministrazioni.

Con decreto Reale in corso di pubblicazione, emanato in virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo, viene disposta la soppressione della ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.

Nel portare ciò a conoscenza della E. V., avverto che il provvedimento medesimo ha vigore a decorrere dal prossimo esercizio 1923-24 nei confronti di tutte le Amministrazioni, fatta eccezione per il solo ministero dei lavori pubblici, il quale dovrà effettuare la ripartizione in articoli, limitatamente ai capitoli di parte straordinaria concernenti le opere e le costruzioni di strade ferrate, secondo le disposizioni già in vigore, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei Conti.

Ove tuttavia occorra, in relazione all'ordinamento delle singole amministrazioni o per altre esigenze inerenti al loro funzionamento, ciascun Ministro potrà provvedere, con propri decreti, non soggetti alla registrazione della Corte dei conti, al reparto puro e semplice degli stanziamenti dei capitoli fra i singoli servizi od uffici ed alle successive variazioni eventualmente occorrenti a tali reparti, senza che nei decreti stessi sia, in alcun modo, specificata in sottovoci la denominazione del capitolo, la quale deve restare assolutamente integra.

Quando, poi, si manifestasse la necessità della istituzione di capitoli da aggiungere agli stati di previsione della spesa dei

vari ministeri, a norma dell'art. 172 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, deve provvedersi al riguardo con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei Conti.

Gradirò dichiarazione di ricevimento della presente.

Roma, 18 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni ai Direttori capi delle Ragionerie centrali sulla gestione delle spese su fondi concessi mediante mandati di anticipazione.

Con la circolare del 13 aprile scorso, n. 6309, ho segnato le direttive cui le SS. LL. devono attenersi nell'adempimento dei compiti di istituto, mettendo in evidenza la importanza del riscontro sugli atti di gestione demandato alle Ragionerie.

Con la presente richiamo la particolare attenzione della S. V. sulla necessità di disciplinare i pagamenti con mandati di anticipazione.

Nel disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1923-24 l'art. 16 è così concepito: « E' vietata la emissione di mandati di anticipazione per il pagamento delle spese a carico del bilancio dello Stato nonostante qualsiasi speciale disposizione autorizzativa, quando non risulti assolutamente incompatibile con le necessità dei servizi o l'interesse dell'Amministrazione l'uso dei mandati diretti ».

Tale disposizione senza innovare o modificare il contenuto dell'art. 319 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, rende più assoluto il divieto di ricorrere all'impiego dei mandati di anticipazione, quando — pur potendosi, per l'indole della spesa, ricorrere, secondo le disposizioni vigenti, a tale forma di pagamento — risulti possibile, senza danno per l'Amministrazione, di valersi del mezzo normale, vale a dire del mandato diretto.

In altri termini, la disposizione del citato art. 16 intende affermare, più nettamente, il carattere eccezionale che deve avere la emissione dei mandati di anticipazione, emissione che, in ogni caso, rimane subordinata all'accertamento di circostanze che la rendano assolutamente imprescindibile.

Prego, quindi le SS. LL. di sottoporre ad accurato esame il contenuto di tutti i capitoli dei rispettivi bilanci, ai fini di riconoscere quali, fra le spese da imputarsi ai capitoli stessi, possano essere effettuate con mandati di anticipazione, sempre quando, beninteso, l'uso sia consentito esplicitamente dalle norme che disciplinano il relativo servizio, determinando altresì, le circostanze particolari che debbono concorrere per giustificare l'uso dei mandati medesimi: circostanze che sono da stabilire emanando, ai sensi del ricordato art. 319 del regolamento di contabilità generale dello Stato, decreti ministeriali di massima.

Poichè è mio intendimento che, con l'inizio del nuovo esercizio, la gestione del bilancio si svolga col più scrupoloso ossequio alle norme vigenti, l'accennato esame dei capitoli deve essere compiuto entro brevissimo tempo, per provvedere, di conseguenza, alla preparazione dei decreti ministeriali predetti, dei quali sarà da farsi cenno nei decreti coi quali saranno autorizzati i pagamenti delle singole anticipazioni a favore dei funzionari delegati alle spese.

Dei provvedimenti adottati, in conformità alle suesposte istruzioni, attendo particolareggiata relazione, non oltre il 25 giugno corrente.

Roma, 19 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alle LL. EE. i Ministri per la compilazione del Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1922-23 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1924-25.

Come è noto a V. E., a norma dell'art. 27 della legge sulla contabilità Generale dello Stato, debbono essere presentati al Parlamento, entro il mese di novembre prossimo, il Bilancio di previsione per l'esercizio 1924-25 ed il rendiconto consuntivo del l'esercizio 1922-23.

Rivolgo, pertanto, vivissima preghiera alla E. V. perchè le proposte di previsione ed il rendiconto predetti vengano trasmessi a questo Ministero, non oltre il prescritto termine del 30 settembre p. v., avvertendo sin d'ora che, attesa la brevità del tempo concesso alla finanza per l'esame dei documenti, è assolutamente indispensabile che alla data del 30 settembre questo Ministero ne sia in possesso.

In modo particolare debbo richiamare la personale attenzione di V. E. sulla necessità di rientrare senz'altro nei termini ordinari per la compilazione del rendiconto, essendo mio intendimento di non proporre alcuna proroga al termine fissato dalla legge per la presentazione di quello relativo all'esercizio in corso.

Occorre quindi che, con la massima urgenza, vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per affrettare i lavori di chiusura delle scritture e quelli di compilazione del consuntivo, eliminando qualsiasi causa di ritardo, cui oggi, dopo il lungo tempo decorso dalla cessazione della guerra e la normale ripresa dell'attività in tutti gli Uffici, non potrebbesi riconoscere alcuna valida giustificazione.

A riguardo di tale compilazione reputo superfluo esporre le norme e le istruzioni che debbono essere osservate ritenendo sufficiente riferirmi a quelle che vennero emanate negli anni decorsi. Faccio tuttavia presente che nel rendiconto consuntivo dell'esercizio 1922-23 sono da conservare, fra i residui, solamente le somme regolarmente impegnate dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1923 e rimaste insoddisfatte a quest'ultima data.

Sulla importanza di una accurata revisione del conto dei residui, nell'interesse della sincerità dei documenti concernenti la situazione finanziaria dello Stato, ho già avuto occasione d'intrattenere di recente V. E. con la mia lettera circolare n. 9064 del 1° giugno corrente. Mi limito ora a rammentare che non basta l'esistenza di un atto di impegno per giustificare la conservazione delle singole partite di residui nella parte passiva del bilancio e pertanto, mentre mi riservo di procedere direttamente ad opportune verifiche, raccomando nuovamente a V. E. di voler sottoporre a rigoroso riscontro tutti i provvedimenti emessi negli esercizi finanziari 1918-19 e successivi, per impegnare somme a carico dei capitoli del bilancio di codesta Amministrazione, revocando quelli, fra tali provvedimenti, che non riflettano necessità assolutamente inderogabili e, sopratutto, quelli che non hanno fondamento in un vero e proprio vincolo giuridico già contratto dall'Amministrazione, ma rispondono, soltanto, a presunzioni di spesa, fatte, come sovente avvenne per il passato, con eccessiva larghezza di criteri, e da cui originarono somme ingenti di residui che vanno mano mano crescendo.

Il consuntivo pel 1922-23 deve segnare un passo decisivo sulla via della chiarificazione di questa parte cospicua della situazione della nostra finanza.

Per quanto attiene alla previsione per l'esercizio 1924-25, è d'uopo che le proposte relative vengano inspirate a criteri di assoluta restrizione, evitando aumenti di spesa in confronto degli stanziamenti autorizzati per l'esercizio che sta per cominciare e realizzando, invece, nuove e maggiori economie, quali indubbiamente possono ritrarsi da una assidua e vigile opera di controllo sullo svolgimento dei servizi, e, ove occorra, da opportune riforme negli ordinamenti.

Dopo più di un quinquennio dalla cessazione della guerra, le nuove previsioni debbono rappresentare un ulteriore miglioramento delle condizioni del bilancio, giacchè l'opera di risanamento intrapresa deve proseguire ininterrotta senza soste o ristagni, fino al conseguimento dello scopo.

Ben s'intende, tuttavia che nelle dette previsioni dovrà tenersi conto di tutti gli oneri dipendenti da provvedimenti già emanati Qualora taluno degli oneri stessi — anche se per esso esista la facoltà d'inscrizione in bilancio con decreto ministeriale — non venisse compreso nelle proposte, si riterrà abbandonato, nè alcun fondo supplementare potrà essere consentito nel corso dell'esercizio. D'altra parte, anche per le spese autorizzate, ove se ne presenti possibile la riduzione o il rinvio — dato che oggi assume importanza prevalente la necessità di alleviare con ogni mezzo l'Erario — le proposte dovranno recare le corrispondenti variazioni, giusta la disposizione di cui all'art. 9 del Decreto luogotenenziale 9 luglio 1916 n. 843.

Particolare attenzione dovrà porsi nella valutazione delle spese per stipendi e per pensioni, considerando, quanto ai primi la situazione dei ruoli, calcolata una congrua quota di economia — da indicarsi — per vacanze di posti e tenuto conto degli effetti dell'applicazione dei ruoli aperti. Circa le seconde dovrà trarsi norma dagli accertamenti degli esercizi decorsi, in modo da escludere, in via assoluta, la necessità di integrazioni di stanziamento o la possibilità di eccedenze d'impegni alla chiusura dell'esercizio. Ciò perchè il bilancio di previsione, mentre dovrà essere informato, come sopra è detto, ai criteri della più stretta economia, è d'uopo, peraltro, rispecchi in modo completo le necessità dei servizi, intendendo la finanza che nessun aumento di fondi sia da apportarsi nel corso della gestione ove non dipenda da circostanze affatto straordinarie e imprevedibili che eventualmente sopraggiungano.

Le singole Amministrazioni, dovendo, imprescindibilmente, apportare al nuovo bilancio ulteriori sensibili diminuzioni di

spesa, avranno quindi cura di assicurare, con opportuni tempestivi provvedimenti, che le esigenze del funzionamento dei rispettivi servizi siano ridotte entro i limiti compatibili con le attuali condizioni dell'Erario.

Il problema della ristaurazione della finanza è arduo; ma io so, d'altrone, di poter fare confidare sull'elevato sentimento patriottico di V. E. per assicurarne la realizzazione, ciò che, mentre costituisce uno dei principali compiti del Governo, non mancherà di riflettersi favorevolmente sulla economia del Paese e in tutti i campi dell'attività politica e sociale.

Infine, in conformità di quanto ebbe a richiedere il Senato del Regno, rivolgo preghiera all'E. V. perchè voglia rimettere, unitamente alle proposte di previsione suddette, i seguenti allegati aggiornati alla data del 1° settembre 1923:

a) prospetto riassuntivo indicante, per il personale di ruolo, il numero dei posti coperti e la spesa relativa, distintamente per stipendi e per indennità di caro-viveri;

b) prospetto riassuntivo indicante il numero degli avventizi e la spesa relativa, distintamente per retribuzione e per indennità di caro-viveri;

c) prospetto riassuntivo indicante il numero degli operai e la spesa relativa, distintamente per paghe e per indennità di caro-viveri;

d) elenco nominativo dei funzionari e del personale estraneo all'Amministrazione componente i Gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed il Sottosegretario di Stato con la indicazione, per i funzionari, del grado e dello stipendio goduto e, per tutti i componenti il Gabinetto dell'assegno mensile o giornaliero ad ognuno attribuito.

Sarò grato alla E. V. di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione, certo di avere, negli esposti intendimenti, il Suo cordiale ed efficace consenso.

Roma, 23 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni alle Intendenze di finanza, Delegazioni del tesoro ed Uffici tecnici di finanza circa la chiusura della contabilità, delle spese per l'esercizio finanziario 1922-23.

Per opportuna norma degli Uffici provinciali, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni agli uffici interessati, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura della contabilità, per l'esercizio 1922-23, raccomandandone l'osservanza Non è superfluo ripetere che con Decreto Reale 28 giugno 1921, n. 886, l'articolo 468 del Regolamento di contabilità generale è stato modificato nel senso che l'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni, rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario, viene fatto a cura delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, restando così esonerate le Delegazioni del Tesoro dall'obbligo di compilare gli elenchi mod. 63 C. G. per quanto riguarda detto accertamento. Tali modelli, opportunamente rettificati, serviranno invece, alle Delegazioni medesime, per la compilazione degli elenchi delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione durante l'esercizio finanziario.

AVVERTENZA. — *Si fa presente che per l'esercizio finanziario 1922-23 dovranno rendersi separati rendiconti consuntivi tanto per questo quanto per il soppresso Ministero del tesoro.*

I.

Le Delegazioni del Tesoro entro il 10 luglio 1923 dovranno comunicare:

a) *alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali* (compresa quella del soppresso Ministero del tesoro), mediante la nota modello 100 T, redatta in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti inestinti al 30 giugno 1923. L'elenco deve essere unico per ciascuna Ragioneria centrale, eccetto per questo Ministero pel quale le esigenze d'ufficio richiedono che si compilino elenchi distinti pei gruppi di capitoli che saranno indicati con apposita circolare.

Pei mandati emessi dal soppresso Ministero delle Terre Liberate le Delegazioni del Tesoro dovranno spedire le note mod. 100 T a questo Ministero — Ufficio danni di guerra — Ragioneria — Palazzo Braschi — che ne curerà l'invio alle Ragionerie centrali dei Ministeri ai quali sono passati in amministrazione i fondi dei capitoli del cessato Dicastero. Ciò in analogia alle disposizioni già impartite dal predetto Ufficio con la circolare n. 1314 del 24 aprile u. s. per quanto riguarda l'invio da parte delle stesse Delegazioni degli elenchi mod. 45 T, 45 *bis* T e 57 T.

Pei mandati emessi dal Ministero dell'Interno, relativamente a servizi attinenti l'Amministrazione delle Carceri, le note mod. 100 T dovranno trasmettersi alla Ragioneria centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, al quale sono passati i servizi medesimi, per effetto del R. D. 31 dicembre 1922, n 1718 (veggasi i RR. DD. 28 gennaio 1923, n 232 e 5 aprile 1923, n. 969, coi quali è stato effettuato il passaggio dei fondi relativi dai capitoli del Ministero dell'Interno a quelli del Ministero della Giustizia).

Pei mandati emessi dal soppresso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dovranno ugualmente compilarsi separate note mod. 100 T da indirizzarsi però alla Ragioneria centrale del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

b) *alle stesse Ragionerie delle Amministrazioni centrali*, tenute presenti le avvertenze di cui alla lettera precedente, l'elenco dei mandati diretti colpiti da perenzione biennale e dei mandati d'anticipazione interamente inestinti al 30 giugno 1923, allegando all'elenco stesso i mandati nel medesimo descritti. Qualora non si rinvenisse qualcuno dei mandati da accludere, si unirà in suo luogo una speciale nota mod. 100 T, portante la indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal Delegato del Tesoro;

c) *alle Intendenze aventi il servizio compartimentale del Lotto*, mediante la nota mod. 100 T, redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del Lotto emessi nell'esercizio d'imminente chiusura e inestinti al 30 giugno 1923, nonchè, mediante altra nota mod 100 T, in duplice esemplare, gli ordini del Lotto, inestinti e da annullare perchè perenti;

d) *alla Corte dei conti (Divisione IV — Spese fisse — Via Pastrengo: Divisione VII — Debito Vitalizio — Via Sicilia n.* 176) direttamente, gli elenchi mod. 63 C. G., debitamente modificati, in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote di spese fisse e pensioni cadute in perenzione od in prescrizione al 30 giugno 1923 accompagnati da un prospetto riassuntivo in cui saranno riportati separatamente per ogni bilancio, i totali di ciascun capitolo;

e) *agli Intendenti di finanza ed agli altri funzionari delegati della provincia* l'elenco, in doppio esemplare, dei mandati a disposizione in tutto o in parte insoluti, con uniti i mandati medesimi, sommati nella parte interna e muniti di visto (art. 617 Istruzioni Tesoro);

f) *agli stessi uffici indicati alla lettera precedente*, l'elenco in doppio esemplare dei buoni su mandati a disposizione stati trasportati dall'esercizio 1921-22 e inestinti al 30 giugno 1923, con allegati i buoni medesimi.

Per i mandati diretti, i buoni su mandati a disposizione e gli ordini del Lotto, estinti dagli agenti pagatori prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello di emissione, ma versati successivamente e quindi non portati in uscita in tempo utile, saranno compilati separati elenchi in doppio esemplare (note mod. 100 T per i mandati diretti e ordini del Lotto; elenchi mod. 32 *bis* C. G. per i buoni su mandati a disposizione) con speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento per modo che anche di essi possa farsi il trasporto al nuovo esercizio (circolari di questo Ministero - Ragioneria Generale - div. II — 8 aprile 1921, n. 4488 e 16 settembre 1921, n. 8354; normali nn. 23 e 64 Bollettino Tesoro per l'anno 1921).

N.B. — I mandati a disposizione e di anticipazione emessi da qualunque Ministero per opere dipendenti da terremoto ai termini dell'art. 28 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ed i mandati di anticipazione emessi per qualunque servizio dipendente dal Ministero dei LL. PP., fatta eccezione per i servizi di parte ordinaria, ai termini dell'art. 11 *quater* del Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214, anzichè essere annullati e ridotti come è prescritto, dovranno essere trasportati, *qualora ciò sia richiesto dai funzionari delegati*, per l'intera somma, se inestinti e per la parte inerogata, se parzialmente pagati, all'esecizio prossimo *purchè tanto gli uni che gli altri siano stati emessi nell'esercizio d'imminente chiusura.* Avvertesi al riguardo che sarà emanata dal suddetto Ministero apposita circolare ai dipendenti funzionari delegati perchè non si avvalgano per questo esercizio della facoltà loro conferita di chiedere il trasporto dei mandati stessi.

La contabilità del corrente mese di giugno, per quanto riguarda i predetti mandati di anticipazione pagati parzialmente nell'esercizio di prossima chiusura e da trasportare all'esercizio 1923-24 per la parte inerogata, deve essere documentata con estratto dei mandati stessi, nel quale, oltre le caratteristiche del mandato (capitolo, numero, importo) deve essere dichiarato, in tutte lettere, l'importo pagato nello scorso esercizio, importo per il quale il mandato resta definitivamente contabilizzato.

Tale estratto dovrà essere firmato dal Capo della Sezione della Tesoreria, dal Titolare della Delegazione e dall'ufficiale delegato, il quale dovrà confermare sotto la propria responsabilità, la somma da lui prelevata pari a quella per la quale il mandato è prodotto in contabilità.

Per i mandati di anticipazione surriferiti, dovranno essere compilate apposite note mod. 100 T, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate nell'esercizio corrente da quelle da trasportare al nuovo esercizio.

I mandati a disposizione — che resteranno, come sopra si è detto, presso le Delegazioni — saranno chiusi per accertare l'importo dei buoni emessi nell'esercizio in corso, nonchè l'importo del fondo rimasto a disposizione al 30 corrente. Anche per questi mandati saranno compilati ed inviati agli Ufficiali delegati appositi elenchi dimostrativi, delle somme su di essi disposte nell'esercizio di imminente chiusura, e del fondo rimasto a disposizione.

Per quanto riguarda i mandati a disposizione e di anticipazione relativi ad opere dipendenti da terremoto e quelli attinenti ai servizi di parte straordinaria del Ministero dei lavori pubblici emessi nei precedenti esercizi e già trasportati a quello corrente si dovranno osservare le seguenti norme.

I mandati a disposizione dovranno essere chiusi ed inviati, nei modi di regola, ai funzionari delegati per il visto di concordanza ed il successivo inoltro alla competente Ragioneria centrale.

Coi mandati dovranno essere trasmessi i buoni perenti.

I mandati d'anticipazione:

a) se insoluti, dovranno essere descritti in apposite note modello 100 T e rimessi direttamente, per l'annullamento, alla competente Ragioneria centrale;

b) se parzialmente estinti, dovranno essere prodotti nella contabilità del corrente mese, nei modi prescritti per i mandati da ridurre, per la somma effettivamente pagata in questo esercizio.

II.

Gli Ufficiali delegati a trarre buoni su mandati a disposizione (Prefetti, Intendenti di finanza, Provveditori agli studi, Ingegneri capi del Genio civile, ecc.), dovranno inviare entro il 10 luglio 1923 *alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali*:

a) l'elenco dei buoni inestinti al 30 giugno 1923 e da trasportare all'esercizio 1923-24 compilato in duplice esemplare su modello 32 *bis* C. G.; e l'elenco, pure in doppio esemplare, mod. 32 *bis* C. G.; dei buoni pagati prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello d'emissione, ma versati posteriormente e quindi non portati in uscita in tempo utile, i quali ultimi buoni dovranno anche faro imputazione al nuovo esercizio (normale predetta);

b) l'elenco dei buoni perenti al 30 giugno 1923 (parag. I, lettera *f*), compilato pure in duplice esemplare sul modello 32 *bis* C G.

Qualora non vi siano nè buoni da trasportare nè buoni perenti, basterà un unico modello 32 *bis* C. G. in duplice esemplare con la dichiarazione negativa;

c) i mandati a disposizione ricevuti dalle Delegazioni del Tesoro (parag. I lettera *e*), che devono essere annullati o ridotti, muniti della dichiarazione di concordanza con le proprie scritture e con allegati i buoni perenti annullati in conformità degli articoli 184 e 622 delle Istruzioni sul servizio del Tesoro.

I suddetti elenchi e mandati saranno uniti ai rendiconti modello 27 C. G. riguardanti il corrente mese di giugno, redatti in duplice esemplare sul modello prescritto dalla circolare 31 maggio 1916, n. 4828, avvertendo che il secondo esemplare va compilato per la sola parte riguardante il prospetto riassuntivo esterno.

Per questo e per il soppresso Ministero del tesoro i rendiconti del mese di giugno si compileranno ugualmente in duplice esemplare, e mentre di essi l'esemplare completo con i documenti giustificativi seguirà l'abituale corso, l'altro esemplare, limitato alla parte esterna, sarà spedito direttamente alle rispettive Ragionerie con allegati gli elenchi, i mandati e i buoni di cui sopra.

III.

Le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, entro il mese di luglio dovranno inviare in doppio originale, *alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali*, gli elenchi mod 62 C. G. delle spese variabili obbligatorie e d'ordine inestinte al 30 giugno 1923. (Per questo *Ministero* è limitatamente ai residui di competenza dell'esercizio scaduto produrranno pure, come di consueto, le distinte mod. *B* in unico esemplare).

Quelle partite che per circostanze eventuali non potranno inscriversi negli elenchi principali inviati entro il mese di luglio, dovranno formare oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà protrarsi fino al termine massimo del 15 agosto, trascorso il quale non potranno assolutamente spedirsi ulteriori elenchi suppletivi.

Si raccomanda vivamente l'osservanza del suindicato termine, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano con la maggiore sollecitudine possibile gli elementi che loro occorrono per la compilazione del rendiconto generale consuntivo.

IV.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si raccomanda alle Delegazioni del tesoro di rispondere sollecitamente ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente degli ordini di spese fisse (stipendi pensioni, ecc.) tanto riguardanti l'azienda dello Stato, quanto quella del Fondo per il culto.

V.

Si ricordano poi alle Delegazioni del Tesoro le disposizioni date con la normale 58 del *Bollettino del tesoro* 1900 pag. 301), circa il divieto di mantenere in corso i mandati di anticipazione, come pure i mandati diretti trasportati dall'esercizio 1921-22 a quello che ora si compie, salve le eccezioni di cui al parag. I.

Ai medesimi uffici si raccomanda di tenere presenti le disposizioni contenute nell'art. 636 delle istruzioni sul servizio del tesoro, riguardanti la compilazione e l'invio dei conti dei buoni e dei vaglia del tesoro nonchè quelle contenute nella circolare litografata 30 giugno 1900, n. 47959-19223, con la quale si stabiliva che i prospetti modelli 89-A e 89-B delle variazioni avvenute nel debito vitalizio nel mese di giugno non debbano essere spediti avanti il 10 luglio, salvo il caso che si trovasse sull'elenco di accompagnamento dei ruoli di nuova iscrizione l'indicazione: *ultimo dell'esercizio.*

VI.

Si fa presente infine a tutti gli uffici che hanno in consegna mobili di proprietà dello Stato l'obbligo di trasmettere, in doppio originale, alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, i prospetti annuali delle variazioni avvenute nei mobili stessi non più tardi del 5 agosto prossimo, anche se negativi.

VII.

Poichè è fermo intendimento del Governo di rientrare nella formalità per quanto riflette la presentazione dei documenti finanziari, si invitano tutti gli uffici, cui la presente è diretta per l'esecuzione, a trasmettere entro i termini stabiliti i richiesti elaborati contabili.

Roma, 25 giugno 1923.

Il Ministro
DE' STEFANI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati - Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Serralunga d'Alba, in provincia di Cuneo, sono state, con decreto odierno, estese al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Roma, 3 luglio 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifica d'intestazione.

E' stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del Tesoro quinquennale n. 304 di L. 1000, di 3ª emissione, e di quello triennale, n. 123, di L. 1100, di 3ª emissione, entrambi intestati erroneamente a Cortese Paolo fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Masotti Antonietta vedova Cortese, perchè giusta l'atto di notorietà del 26 gennaio 1923 redatto presso la R. Pretura di S. Vito al Tagliamento e il certificato di nascita del titolare, i detti buoni dovevano invece intestarsi a Cortese Pier Paolo fu Pietro, minore, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1923, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, li 3 luglio 1923.

Il direttore generale.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, N. 21, dal 21 al 27 maggio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Salò	—	1	—	1
Cagliari (a)	Lanusei	1	—	1	—
Catania	Acireale	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Foggia (a)	Bovino	1	1	1	1
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	2	—
Milano (a)	Lodi	—	1	—	1
Napoli	Castellammare St.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Siena (a)	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		3	18	4	18
Carbonchio sintomatico.					
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari (a)	Lanusei	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	2	2
		1	2	2	4
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	1	—	1	—
Id.	Alessandria	1	2	1	7
Id.	Casale Monferrato	1	1	1	1
Id.	Novi Ligure	2	1	4	1
Id.	Tortona	—	2	—	3
Avellino	S. Angelo Lombardi	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	2
Belluno (a)	Feltre	2	—	3	—
Benevento	Benevento	2	—	2	—
Bergamo	Bergamo	3	2	4	4
Id.	Clusone	1	—	1	—
Id.	Treviglio	5	2	10	5
Bologna	Bologna	14	—	23	3
Id.	Imola	3	2	5	5
Id.	Vergato	1	2	2	3
Brescia	Breno	1	—	2	—
Id.	Brescia	14	5	41	11
Segue Afta epizootica.					
Brescia	Chiari	3	—	6	3
Id.	Verolanuova	3	2	6	3
Caserta	Sora	—	1	—	1
Catania	Catania	1	—	1	—
Como	Como	5	2	5	4
Id.	Lecco	10	—	14	—
Id.	Varese	4	—	5	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	1	1	1	1
Ferrara	Cento	1	—	10	—
Id.	Ferrara	3	1	4	1
Firenze	Firenze	3	4	6	12
Id.	San Miniato	3	1	5	4
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—
Forlì	Cesena	5	—	9	4
Id.	Forlì	2	—	4	1
Genova	Genova	5	—	11	1
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	3	—
Lucca	Lucca	7	—	7	3
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	4	6	4	7
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano (a)	Abbiategrasso	—	1	—	1
Id.	Gallarate	—	1	—	5
Id.	Lodi	2	6	2	7
Id.	Milano	—	2	—	2
Modena	Mirandola	6	1	16	5
Id.	Modena	10	2	22	8
Id.	Pavu'lo nel Frign.	1	1	2	2
Novara	Biella	1	—	1	—
Id.	Novara	3	2	6	3
Id.	Varallo	—	2	—	4
Id.	Vercelli	1	1	3	1
Padova	Padova	2	1	2	1
Parma	Borgo S. Donnino	6	2	8	10
Id.	Parma	4	4	8	12
Pavia	Mortara	2	3	3	7
Id.	Pavia	1	6	1	7
Id.	Voghera	2	3	3	4
Perugia	Foligno	—	1	—	3
Id.	Perugia	—	1	—	1
Id.	Spoleto	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	5	—	5
Pisa	Pisa	3	—	7	2
Id.	Volterra	4	—	4	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	3
Ravenna	Faenza	1	1	1	3
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	2	—
Reggio 'Emilia	Guastalla	2	—	5	—
Id.	Reggio Emilia	4	7	5	14
Roma	Frosinoñe	—	1	—	1
Id.	Roma	2	—	14	—
Rovigo	Rovigo	2	1	2	1
Siena (a)	Montepulciano	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	3	—	4	—
Torino	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Susa	1	—	1	1
Id.	Torino	1	2	1	3
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	2	1	2
Verona	Verona	7	1	8	1
Vicenza	Vicenza	6	3	13	3
		198	107	358	218

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	4
Arezzo	Arezzo	2	—	6	6
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	3	1
Belluno (*a*)	Feltre	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
Id.	Isernia	1	1	1	2
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Como	Varese	1	—	1	—
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Bovino	—	1	—	2
Id.	Foggia	1	—	2	—
Id.	San Severo	—	1	—	2
Forlì	Forlì	1	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	4	1
Id.	Macerata	3	1	6	2
Mantova	Mantova	—	4	—	5
Modena	Modena	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Potenza	—	1	—	1
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Siena (*a*)	Siena	2	—	4	—
Udine (Friuli)	Udine	1	—	1	—
		27	14	42	30
Morva.					
Como	Como	1	—	1	—
Milano (*a*)	Lodi	—	1	—	1
Id.	Milano	—	2	—	2
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	1	—	1	—
		4	3	5	3
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	1	1	—
Id.	Bari	1	—	1	1
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	5	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	2	—
Id.	Girgenti	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Id.	Patti	1	—	2	—
Napoli	Casoria	4	—	11	—
Id.	Castel'ammare St	3	—	18	1
Id.	Napoli	4	—	36	2
Palermo	Palermo	2	—	9	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	5	—	8	—
Siracusa	Siracusa	2	—	2	—
		36	1	108	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	1	2	1
Bari delle Pugl. (*b*)	Barletta	1	—	4	1
Bologna	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Brescia	1	1	1	1
Cagliari (*a*), (*b*)	Cagliari	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	1	2	6	3
Id.	Lecco	1	1	1	1
Id.	Varese	1	—	2	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Id.	Pistoia	—	1	—	1
Id.	San Miniato	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	2
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	1	2	3
Id.	Sciacca	1	1	2	4
Lucca	Lucca	—	2	—	3
Macerata	Macerata	1	2	12	4
Milano (*a*)	Milano	1	—	5	2
Id.	Monza	—	1	—	1
Napoli	Castellammare St.	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	1	5	3
Id.	Pozzuoli	—	1	—	3
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Ravenna (*b*)	Lugo	1	—	1	—
Siena (*a*), (*b*)	Montepulciano	—	2	—	3
Id.	Siena	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	5	—	5
		14	33	48	53
Rogna.					
Aquila degli Abruz	Aquila	6	—	13	—
Id.	Avezzano	7	1	39	1
Id.	Cittaducale	3	—	5	—
Id.	Sulmona	7	—	9	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	4	—
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	3	—
Id.	S. Angelo Lombar.	5	—	18	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	4	—
Id	Barletta	1	—	2	—
Belluno (*a*)	Pieve di Cadore	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	5	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	1	8	1
Id.	Foggia	2	—	6	—
Id.	San Severo	3	1	3	1
Girgenti (*a*)	Bivova	1	—	9	3
Id.	Sciacca	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	9	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	5	—
Id.	Melfi	3	—	4	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
Id.	Rieti	3	—	3	—
Id.	Roma	3	—	5	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
Salerno	Campagna	1	1	3	1
Id.	Sala Consilina	1	—	4	—
		68	6	172	9

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Abruz.	Aquila	5	—	10	—
Id.	Avezzano	8	—	19	—
Id.	Sulmona	3	—	10	—
Avellino	S. Angelo dei Lom	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Foggia (*a*)	Bovino	3	—	5	—
Id.	Foggia	1	—	5	—
Id.	San Severo	2	1	4	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
		27	1	64	1
Morbo coitale maligno.					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Influenza del cavallo.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Aborto epizootico.					
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	—	1	—	1
		—	2	—	2
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Messina	Messina	2	—	3	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
		4	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero dell₃ località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	21	22
Carbonchio sintomatico	3	3	6
Afta epizootica	43	305	576
Malattie infettive dei suini	20	41	72
Morva	5	7	8
Farcino criptococcico	13	37	112
Rabbia	21	47	101
Rogna	13	74	181
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	5	28	65
Morbo coitale maligno	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	3	4	5

(*a*) I dati si riferiscono alla settımana preced nto.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sar.itario del b stiame nelle terre rıdente, dal 14 al 20 maggio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Trento	Bolzano	—	1	—	3
Id.	Cles	3	1	3	2
Id.	Rovereto	1	—	1	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		4	3	4	6
Malattie infettive dei suini.					
Pola (Istria)	Parenzo	1	1	2	4
Id.	Volosca	—	1	—	2
Trento	Bolzano	—	2	—	2
Id.	Bressanone	1	2	1	3
Id.	Merano	1	1	1	3
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		4	7	5	14
Rogna.					
Pola (Istria)	Capodistria	1	—	1	—
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		2	1	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	2	7	10
Malattie infettive dei suini	3	11	19
Rogna	3	3	3

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.
Roma — Stamperia dello Stato.